Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2021/0191(COD)

30.11.2021

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore per parere: Paul Tang

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....106

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0391),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0311/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 5 novembre 2021[1],

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...[2],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, ***più*** sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare ed equa è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi[31]. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.	(1) La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare ed equa è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi[31]. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
[31] Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).	[31] Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 sulle prossime tappe per il futuro sostenibile dell'Europa collega gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) al quadro

strategico dell'Unione per garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell'Unione tengano conto degli OSS. Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017, il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri ad attuare gli OSS in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate. Il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ne rispecchiano le dimensioni sociale e ambientale.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020[32] prevede l'istituzione di una norma per obbligazioni ecosostenibili con l'obiettivo di accrescere ulteriormente le opportunità di investimento agevolando l'individuazione dei prodotti di investimento sostenibili attraverso marchi chiari. Nelle sue conclusioni del dicembre del 2020, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una norma UE per le obbligazioni verdi[33].	(2) Il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020[32] prevede l'istituzione di una norma per obbligazioni ecosostenibili con l'obiettivo di accrescere ulteriormente le opportunità di investimento agevolando l'individuazione dei prodotti di investimento sostenibili attraverso marchi chiari. Nelle sue conclusioni del dicembre del 2020, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una norma UE per le obbligazioni verdi[33]. ***Nelle sue risoluzioni del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile[33 bis] e del 13 novembre 2020 sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile – Come finanziare il Green Deal[33 ter], il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di una norma europea per le obbligazioni verdi[33 bis].***
[32] COM(2020) 21 final del 14 novembre	[32] COM(2020) 21 final del 14 novembre

2012.	2012.
[33] EUCO 22/20.	[33] EUCO 22/20.
	[33 bis] GU C 76 del 9.3.2020, pag. 23.
	[33 ter] GU C 415 del 13.10.2021, pag. 22.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Per conseguire gli obiettivi climatici e di sostenibilità dell'Unione è necessario convogliare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili. Dati l'entità della sfida e i costi legati all'inerzia o a ritardi nell'intervento, il sistema finanziario dell'Unione e i relativi strumenti dovrebbero essere adattati gradualmente per supportare un funzionamento sostenibile dell'economia. A tal fine, è necessario integrare pienamente nel sistema la finanza sostenibile e occorre tener conto dell'impatto dei prodotti e servizi finanziari in termini di sostenibilità. Poiché stimolano nuovi investimenti in attività economiche sostenibili, le obbligazioni sostenibili sono particolarmente adatte a dare slancio alla transizione verso un'economia verde.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le obbligazioni ***ecosostenibili*** sono uno dei principali strumenti per finanziare gli investimenti relativi alle tecnologie a basse emissioni di carbonio, all'efficienza energetica e delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto sostenibili e alle infrastrutture di ricerca. Tali obbligazioni possono essere emesse da imprese finanziarie o non finanziarie oppure da soggetti sovrani. Diverse iniziative esistenti a favore delle obbligazioni ***ecosostenibili*** non assicurano definizioni comuni di attività economiche ***ecosostenibili***. Ciò impedisce agli investitori di individuare facilmente le obbligazioni i cui proventi sono allineati con gli obiettivi ***ambientali*** stabiliti dall'accordo di Parigi oppure contribuiscono a detti obiettivi.	(3) Le obbligazioni ***sostenibili*** sono uno dei principali strumenti per finanziare gli investimenti relativi alle tecnologie a basse emissioni di carbonio, all'efficienza energetica e delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto sostenibili e alle infrastrutture di ricerca. Tali obbligazioni possono essere emesse da imprese finanziarie o non finanziarie oppure da soggetti sovrani. Diverse iniziative esistenti a favore delle obbligazioni ***sostenibili*** non assicurano definizioni comuni di attività economiche ***sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale***. Ciò impedisce agli investitori di individuare facilmente le obbligazioni i cui proventi sono allineati con gli obiettivi ***di sostenibilità*** stabiliti dall'accordo di Parigi ***e con gli OSS*** oppure contribuiscono a detti obiettivi.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nel garantire l'allineamento rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi e date le divergenze esistenti e l'assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adottino misure e approcci divergenti, che avranno un impatto negativo diretto e creeranno ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, nonché nuoceranno agli emittenti di obbligazioni ecosostenibili. Lo sviluppo parallelo di pratiche di mercato basate su priorità dettate da considerazioni commerciali che producono risultati divergenti provoca la frammentazione del mercato e rischia di esacerbare ulteriormente le inefficienze nel	(5) Nel garantire l'allineamento rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi e date le divergenze esistenti e l'assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adottino misure e approcci divergenti, che avranno un impatto negativo diretto e creeranno ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, nonché nuoceranno agli emittenti di obbligazioni ecosostenibili. Lo sviluppo parallelo di pratiche di mercato basate su priorità dettate da considerazioni commerciali che producono risultati divergenti provoca la frammentazione del mercato e rischia di esacerbare ulteriormente le inefficienze nel

funzionamento del mercato interno. Norme e pratiche di mercato divergenti rendono difficile confrontare obbligazioni diverse, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti, causano ulteriori ostacoli all'interno del mercato interno e rischiano di falsare le decisioni di investimento.

funzionamento del mercato interno. Norme e pratiche di mercato divergenti rendono difficile confrontare obbligazioni diverse, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti, causano ulteriori ostacoli all'interno del mercato interno e rischiano di ***promuovere il greenwashing e*** falsare le decisioni di investimento.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La mancanza di norme armonizzate per le procedure utilizzate dai revisori esterni per rivedere le obbligazioni ***ecosostenibili*** e le definizioni divergenti di attività ***ecosostenibili*** rendono sempre più difficile per gli investitori confrontare efficacemente le obbligazioni nel mercato interno rispetto ai loro obiettivi ***ambientali***. Il mercato delle obbligazioni ***ecosostenibili*** è intrinsecamente internazionale, dato che nel suo contesto i partecipanti negoziano obbligazioni e si avvalgono di servizi di revisione esterna erogati da prestatori terzi a livello transfrontaliero. Un'azione a livello di Unione potrebbe ridurre il rischio di frammentazione del mercato interno delle obbligazioni ***ecosostenibili*** e dei servizi di revisione esterna legati alle obbligazioni nonché assicurare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[34] nel mercato di tali obbligazioni.	(6) La mancanza di norme armonizzate per le procedure utilizzate dai revisori esterni per rivedere le obbligazioni ***sostenibili*** e le definizioni divergenti di attività ***sostenibili*** rendono sempre più difficile per gli investitori confrontare efficacemente le obbligazioni nel mercato interno rispetto ai loro obiettivi ***di sostenibilità***. Il mercato delle obbligazioni ***sostenibili*** è intrinsecamente internazionale, dato che nel suo contesto i partecipanti negoziano obbligazioni e si avvalgono di servizi di revisione esterna erogati da prestatori terzi a livello transfrontaliero. Un'azione a livello di Unione potrebbe ridurre il rischio di frammentazione del mercato interno delle obbligazioni ***sostenibili*** e dei servizi di revisione esterna legati alle obbligazioni nonché assicurare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[34] nel mercato di tali obbligazioni.
[34] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti	[34] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti

sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).	sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Al fine di facilitare il confronto tra le diverse emissioni di obbligazioni sostenibili e incoraggiare la standardizzazione della raccolta di dati in relazione alle obbligazioni verdi, i requisiti di trasparenza dovrebbero applicarsi a tutte le obbligazioni commercializzate nell'Unione come sostenibili. Per promuovere la tutela degli investitori ed evitare il greenwashing delle obbligazioni commercializzate come sostenibili, le informazioni divulgate in merito a tali obbligazioni dovrebbero essere soggette alla stessa norma di verifica esterna applicabile alle obbligazioni verdi europee.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Ricordando l'impegno congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a perseguire i principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali a favore della crescita sostenibile e inclusiva e riconoscendo l'importanza

delle norme internazionali in materia di diritti umani e lavoro minimi, l'Unione ha adottato un ampio concetto di sostenibilità comprendente aspetti ambientali, sociali e di governance. In tale contesto e in linea con la definizione di investimenti sostenibili del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], le attività ecosostenibili non dovrebbero pregiudicare gli obiettivi di sostenibilità sociale. Di conseguenza, le obbligazioni ecosostenibili dovrebbero rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento (UE) 2019/2088 e tenere conto delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma di tale regolamento che specificano ulteriormente tale principio. Ciò include l'allineamento con gli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali e i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, compresi la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, le otto convenzioni fondamentali dell'ILO e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Le convenzioni fondamentali dell'ILO definiscono i diritti umani e del lavoro che le imprese dovrebbero rispettare. Diverse di tali norme internazionali sono sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e il principio di non discriminazione.

[1 bis] Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) I proventi delle obbligazioni verdi europee dovrebbero essere utilizzati per finanziare attività economiche che presentano un impatto positivo duraturo sull'ambiente. Tale impatto positivo duraturo può essere ottenuto in diversi modi. Dato che le immobilizzazioni sono attività a lungo termine, una prima modalità consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni verdi europee per finanziare immobilizzazioni materiali o immateriali che non sono attività finanziarie, a condizione che tali immobilizzazioni riguardino attività economiche che soddisfino i criteri previsti per le attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ("criteri di tassonomia"). Dato che le attività finanziarie possono essere utilizzate per finanziare attività economiche aventi un impatto positivo duraturo sull'ambiente, una seconda modalità consiste nell'utilizzare tali proventi per finanziare attività finanziarie, a condizione che i proventi di queste ultime siano destinati ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia. Poiché le attività delle famiglie possono anch'esse presentare un impatto positivo a lungo termine sull'ambiente, dette attività finanziarie dovrebbero comprendere anche le attività delle famiglie. Dato che le spese in conto capitale e spese operative selezionate possono essere utilizzate per acquisire, ammodernare o mantenere immobilizzazioni, un terzo modo consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni per finanziare spese in conto capitale e operative relative ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o che soddisfano tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione	(9) I proventi delle obbligazioni verdi europee dovrebbero essere utilizzati per finanziare attività economiche ***sostenibili*** che presentano un impatto positivo duraturo sull'ambiente. Tale impatto positivo duraturo può essere ottenuto in diversi modi. Dato che le immobilizzazioni sono attività a lungo termine, una prima modalità consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni verdi europee per finanziare immobilizzazioni materiali o immateriali che non sono attività finanziarie, a condizione che tali immobilizzazioni riguardino attività economiche che soddisfino i criteri previsti per le attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ("criteri di tassonomia"). Dato che le attività finanziarie possono essere utilizzate per finanziare attività economiche aventi un impatto positivo duraturo sull'ambiente, una seconda modalità consiste nell'utilizzare tali proventi per finanziare attività finanziarie, a condizione che i proventi di queste ultime siano destinati ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia. Poiché le attività delle famiglie possono anch'esse presentare un impatto positivo a lungo termine sull'ambiente, dette attività finanziarie dovrebbero comprendere anche le attività delle famiglie. Dato che le spese in conto capitale e spese operative selezionate possono essere utilizzate per acquisire, ammodernare o mantenere immobilizzazioni, un terzo modo consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni per finanziare spese in conto capitale e operative relative ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o che soddisfano tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione

dell'obbligazione in questione, prorogabile tuttavia ove debitamente giustificato dalle specificità delle attività economiche e degli investimenti interessati. Per le ragioni di cui sopra, le spese in conto capitale e le spese operative dovrebbero includere anche le spese delle famiglie.	dell'obbligazione in questione, prorogabile tuttavia ove debitamente giustificato dalle specificità delle attività economiche e degli investimenti interessati. Per le ragioni di cui sopra, le spese in conto capitale e le spese operative dovrebbero includere anche le spese delle famiglie.
	Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 distingue le attività ecosostenibili dalle attività economiche di transizione per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Tale distinzione dovrebbe essere operata anche rispetto alle obbligazioni sostenibili e dovrebbe essere garantita la piena trasparenza per quanto riguarda la percentuale dei proventi obbligazionari destinata alle attività di transizione.
	Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Il presente regolamento mira a creare uno standard di riferimento per le obbligazioni verdi. Non dovrebbe pertanto indebolire le attuali migliori pratiche di mercato. L'attuale pratica di mercato è

quella di non destinare i proventi delle obbligazioni verdi alla copertura dei costi sostenuti per la produzione di gas o energia nucleare. Di conseguenza, le obbligazioni verdi europee non dovrebbero finanziare attività relative alla produzione di elettricità mediante la generazione di energia nucleare o la generazione di energia elettrica dal gas naturale.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I soggetti sovrani sono emittenti frequenti di obbligazioni ecosostenibili e dovrebbero pertanto essere autorizzati anche a emettere "obbligazioni verdi europee", a condizione che i proventi di tali obbligazioni siano utilizzati per finanziare attività o spese che soddisfano i criteri di tassonomia, oppure attività o spese che soddisfino tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione dell'obbligazione in questione, prorogabile comunque ove debitamente giustificato dalle specificità delle attività economiche e degli investimenti interessati.	(10) I soggetti sovrani sono emittenti frequenti di obbligazioni ecosostenibili e dovrebbero pertanto essere autorizzati anche a emettere "obbligazioni verdi europee", a condizione che i proventi di tali obbligazioni siano utilizzati per finanziare attività o spese che soddisfano i criteri di tassonomia, oppure attività o spese che soddisfino tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione dell'obbligazione in questione, prorogabile comunque ove debitamente giustificato dalle specificità delle attività economiche e degli investimenti interessati. ***Gli investimenti pubblici verdi potrebbero essere stimolati attraverso concessioni in termini di debito e disavanzo, sotto forma di obbligazioni verdi europee e un trattamento vantaggioso nel quadro della governance di bilancio dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero rispettare le norme dell'Unione nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, compresi quelli definiti dal regolamento (UE) 2020/852. Dovrebbero pertanto fare riferimento alla norma europea per le obbligazioni verdi per qualsiasi emissione di obbligazioni con uso dei proventi che abbia come obiettivo la sostenibilità ambientale. In quanto emittente leader globale di obbligazioni verdi, la Banca europea per gli investimenti si è già impegnata ad allineare il suo programma di obbligazioni verdi alla norma europea per le obbligazioni verdi.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/852 impone agli Stati membri e all'Unione di applicare i criteri stabiliti all'articolo 3 di tale regolamento per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili. È pertanto logico che i criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2020/852 dovrebbero determinare quali	(11) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/852 impone agli Stati membri e all'Unione di applicare i criteri stabiliti all'articolo 3 di tale regolamento per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili. È pertanto logico che i criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2020/852 dovrebbero determinare quali

immobilizzazioni, spese e attività finanziarie possono essere finanziate con i proventi delle obbligazioni verdi europee. In considerazione dei previsti progressi tecnologici nel settore della sostenibilità ambientale, è probabile che atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2 o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 debbano essere riesaminati e modificati nel corso del tempo. Indipendentemente da tali modifiche, al fine di fornire certezza del diritto agli emittenti e agli investitori ed evitare che le modifiche dei criteri di vaglio tecnico incidano negativamente sul prezzo delle obbligazioni verdi europee già emesse, gli emittenti dovrebbero poter applicare tali criteri applicabili al momento dell'emissione dell'obbligazione verde europea quando assegnano i proventi di tali obbligazioni a immobilizzazioni o spese ammissibili, fino alla scadenza dell'obbligazione. Per garantire la certezza del diritto per le obbligazioni verdi europee i cui proventi sono assegnati ad attività finanziarie, è necessario chiarire che le attività economiche sottostanti finanziate da tali attività finanziarie dovrebbero rispettare i criteri di vaglio tecnico applicabili al momento della creazione delle attività finanziarie. In caso di modifica degli atti delegati pertinenti, l'emittente dovrebbe destinare i proventi applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni.

immobilizzazioni, spese e attività finanziarie possono essere finanziate con i proventi delle obbligazioni verdi europee. In considerazione dei previsti progressi tecnologici nel settore della sostenibilità ambientale, è probabile che atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2 o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 debbano essere riesaminati e modificati nel corso del tempo. Indipendentemente da tali modifiche, al fine di fornire certezza del diritto agli emittenti e agli investitori ed evitare che le modifiche dei criteri di vaglio tecnico incidano negativamente sul prezzo delle obbligazioni verdi europee già emesse, gli emittenti dovrebbero poter applicare tali criteri applicabili al momento dell'emissione dell'obbligazione verde europea quando assegnano i proventi di tali obbligazioni a immobilizzazioni o spese ammissibili, fino alla scadenza dell'obbligazione. Per garantire la certezza del diritto per le obbligazioni verdi europee i cui proventi sono assegnati ad attività finanziarie, è necessario chiarire che le attività economiche sottostanti finanziate da tali attività finanziarie dovrebbero rispettare i criteri di vaglio tecnico applicabili al momento della creazione delle attività finanziarie. In caso di modifica degli atti delegati pertinenti, l'emittente dovrebbe destinare i proventi applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni. ***Non dovrebbe essere necessario riassegnare i proventi precedentemente assegnati a seguito di una modifica degli atti delegati.***

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero utilizzare tali obbligazioni come parte della loro strategia di sostenibilità globale. Gli emittenti dovrebbero pertanto rispettare determinati requisiti di sostenibilità a livello di entità. Ciò include il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento (UE) 2019/2088, tenendo conto dei principali effetti negativi nelle decisioni di investimento e allineandosi alle garanzie minime di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852. Gli emittenti non dovrebbero inoltre essere coinvolti in pratiche di elusione fiscale attraverso i paesi inseriti nell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Le obbligazioni verdi europee hanno lo scopo di aiutare le imprese nella transizione verso la sostenibilità. Di conseguenza, le obbligazioni verdi europee dovrebbero essere utilizzate soltanto da imprese che hanno intrapreso un percorso di sostenibilità credibile e che aderiscono all'accordo di Parigi, al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] ("Normativa europea sul clima") e a uno scenario di riscaldamento

globale netto di 1,5 °C. Pertanto, gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero elaborare un piano di transizione che indichi come intendono garantire l'adesione allo scenario di riscaldamento globale di 1,5 °C e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

[1 bis] Regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2013, pag. 1).

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Agli investitori dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni ***verdi europee*** e per confrontare tali obbligazioni tra loro. A tal fine, è necessario stabilire obblighi di informativa specifici e standardizzati che forniscano trasparenza sul modo in cui l'emittente intende assegnare i proventi delle obbligazioni a immobilizzazioni, spese e attività finanziarie ammissibili, così come sul modo in cui tali proventi sono stati effettivamente assegnati. Tale trasparenza può essere conseguita al meglio mediante schede informative sulle obbligazioni ***verdi*** europee e relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni ***verdi europee*** e per facilitare	(13) Agli investitori dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni ***sostenibili*** e per confrontare tali obbligazioni tra loro. A tal fine, è necessario stabilire obblighi di informativa specifici e standardizzati che forniscano trasparenza sul modo in cui l'emittente intende assegnare i proventi delle obbligazioni a immobilizzazioni, spese e attività finanziarie ammissibili, così come sul modo in cui tali proventi sono stati effettivamente assegnati. ***Lo stesso dovrebbe essere fatto anche per le obbligazioni sostenibili che non destinano proventi a specifiche attività economiche ma sono legate alle prestazioni di sostenibilità complessive di un'impresa.*** Tale trasparenza può essere conseguita al

la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni.	meglio mediante schede informative sulle obbligazioni ***sostenibili*** e relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni ***sostenibili*** e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Gli investitori dovrebbero beneficiare di un accesso efficace in termini di costi a informazioni affidabili sulle obbligazioni ***verdi europee***. Gli emittenti di obbligazioni ***verdi europee*** dovrebbero pertanto incaricare revisori esterni di fornire una revisione pre-emissione della scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi europee***, così come revisioni post-emissione delle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ***verdi europee***.	(14) Gli investitori dovrebbero beneficiare di un accesso efficace in termini di costi a informazioni affidabili sulle obbligazioni ***sostenibili***. Gli emittenti di obbligazioni ***sostenibili*** dovrebbero pertanto incaricare revisori esterni di fornire una revisione pre-emissione della scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili***, così come revisioni post-emissione delle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ***sostenibili***.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero rispettare i loro impegni nei confronti degli investitori e assegnare i proventi delle loro obbligazioni entro un tempo ragionevolmente breve in	(15) Gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero rispettare i loro impegni nei confronti degli investitori e assegnare i proventi delle loro obbligazioni entro un tempo ragionevolmente breve in

seguito all'emissione. Allo stesso tempo, gli emittenti non dovrebbero essere penalizzati per l'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ad attività economiche che non soddisfano ancora i criteri di tassonomia, ma che lo faranno entro il quinquennio (o il decennio in caso di proroga). Gli emittenti dovrebbero in ogni caso assegnare tutti i proventi delle loro obbligazioni verdi europee prima della scadenza di ciascuna obbligazione.	seguito all'emissione. Allo stesso tempo, gli emittenti non dovrebbero essere penalizzati per l'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ad attività economiche che non soddisfano ancora i criteri di tassonomia, ma che lo faranno entro il quinquennio (o il decennio in caso di proroga). ***In tal caso, gli emittenti dovrebbero redigere un piano di allineamento alla tassonomia che stabilisca quando tali attività soddisferanno i criteri di tassonomia e come sarà garantito l'allineamento. I piani di allineamento alla tassonomia dovrebbero definire gli obiettivi intermedi annuali che devono essere verificati da un revisore esterno.*** Gli emittenti dovrebbero in ogni caso assegnare tutti i proventi delle loro obbligazioni verdi europee prima della scadenza di ciascuna obbligazione.
	Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la forma e il contenuto dei piani di allineamento alla tassonomia. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante un atto delegato a norma dell'articolo 290 del TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis].
	[1 bis] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Alcune imprese finanziarie che detengono un portafoglio di obbligazioni ***verdi europee*** potrebbero non essere in grado di individuare, per ciascuna obbligazione ***verde europea***, le distinte attività finanziarie a cui sono stati assegnati i proventi di tale obbligazione. Ciò è dovuto a un disallineamento tra, da un lato, la data di scadenza e il volume di finanziamenti di tali obbligazioni e, dall'altro, la data di scadenza e il volume delle attività finanziarie iscritte nello stato patrimoniale dell'impresa finanziaria. In tali casi le imprese finanziarie dovrebbero essere tenute a indicare nello stato patrimoniale dell'impresa l'assegnazione dei proventi aggregati del loro portafoglio di obbligazioni ***verdi europee*** a un portafoglio di attività finanziarie ***ecosostenibili***. Tali imprese finanziarie dovrebbero ***quindi*** dimostrare nelle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi ***che*** le corrispondenti attività finanziarie ecosostenibili rispettavano i criteri di tassonomia al momento della loro creazione. Al fine di garantire che tutti i proventi delle obbligazioni verdi europee siano destinati ad attività economiche ecosostenibili, le imprese finanziarie dovrebbero altresì dimostrare che l'importo	(17) Alcune imprese finanziarie che detengono un portafoglio di obbligazioni ***sostenibili*** potrebbero non essere in grado di individuare, per ciascuna obbligazione ***sostenibile***, le distinte attività finanziarie a cui sono stati assegnati i proventi di tale obbligazione. Ciò è dovuto a un disallineamento tra, da un lato, la data di scadenza e il volume di finanziamenti di tali obbligazioni e, dall'altro, la data di scadenza e il volume delle attività finanziarie iscritte nello stato patrimoniale dell'impresa finanziaria. In tali casi le imprese finanziarie dovrebbero essere tenute a indicare nello stato patrimoniale dell'impresa l'assegnazione dei proventi aggregati del loro portafoglio di obbligazioni ***sostenibili*** a un portafoglio di attività finanziarie ***sostenibili***. Tali imprese finanziarie dovrebbero ***inoltre*** dimostrare nelle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi ***il grado con il quale*** le corrispondenti attività finanziarie ecosostenibili rispettavano i criteri di tassonomia al momento della loro creazione. ***Per le obbligazioni verdi europee dovrebbe essere previsto un allineamento completo***. Al fine di garantire che tutti i proventi delle obbligazioni verdi europee siano destinati

di tali attività finanziarie ecosostenibili è superiore o uguale a quello delle obbligazioni verdi europee non ancora scadute. Al fine di assicurare che le informazioni fornite rimangano complete e aggiornate, un revisore esterno dovrebbe rivedere ogni anno le relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Tale revisore esterno dovrebbe in particolare concentrarsi su quelle attività finanziarie che non erano iscritte nello stato patrimoniale dell'emittente nella relazione sull'assegnazione dei proventi dell'anno precedente.

ad attività economiche ecosostenibili, le imprese finanziarie dovrebbero altresì dimostrare che l'importo di tali attività finanziarie ecosostenibili è superiore o uguale a quello delle obbligazioni verdi europee non ancora scadute. Al fine di assicurare che le informazioni fornite rimangano complete e aggiornate, un revisore esterno dovrebbe rivedere ogni anno le relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Tale revisore esterno dovrebbe in particolare concentrarsi su quelle attività finanziarie che non erano iscritte nello stato patrimoniale dell'emittente nella relazione sull'assegnazione dei proventi dell'anno precedente.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per migliorare la trasparenza, gli emittenti dovrebbero altresì comunicare l'impatto ***ambientale*** delle loro obbligazioni mediante la pubblicazione di relazioni sull'impatto, che dovrebbero essere pubblicate almeno una volta durante la vita dell'obbligazione. Al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni utili per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni ***verdi europee***, le relazioni sull'impatto dovrebbero specificare chiaramente le metriche, le metodologie e le ipotesi applicate nella valutazione degli impatti ambientali. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni ***verdi europee*** e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni.	(18) Per migliorare la trasparenza, gli emittenti dovrebbero altresì comunicare l'impatto ***in termini di sostenibilità*** delle loro obbligazioni mediante la pubblicazione di relazioni sull'impatto, che dovrebbero essere pubblicate almeno una volta durante la vita dell'obbligazione. Al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni utili per valutare l'impatto ambientale ***e sociale*** delle obbligazioni ***sostenibili***, le relazioni sull'impatto dovrebbero specificare chiaramente le metriche, le metodologie e le ipotesi applicate nella valutazione degli impatti ambientali ***e sociali. Le relazioni sull'impatto dovrebbero inoltre includere una descrizione del piano di transizione dell'emittente***. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni ***sostenibili*** e per facilitare la localizzazione delle

informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni. ***Per garantire l'accuratezza delle relazioni sull'impatto e proteggere gli investitori dal greenwashing, dette relazioni dovrebbero essere oggetto di una revisione esterna che ne verifichi l'accuratezza.***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di assicurare l'efficienza del mercato delle obbligazioni ***verdi europee***, gli emittenti dovrebbero pubblicare sui propri siti web i dettagli relativi alle obbligazioni ***verdi europee*** che emettono. Per garantire l'affidabilità delle informazioni e la fiducia degli investitori, gli emittenti dovrebbero pubblicare altresì la revisione pre-emissione ***e*** qualsiasi eventuale revisione post-emissione.	(20) Al fine di assicurare l'efficienza del mercato delle obbligazioni ***sostenibili***, gli emittenti dovrebbero pubblicare sui propri siti web i dettagli relativi alle obbligazioni ***sostenibili*** che emettono. Per garantire l'affidabilità delle informazioni e la fiducia degli investitori, gli emittenti dovrebbero pubblicare altresì la revisione pre-emissione**,** qualsiasi eventuale revisione post-emissione ***e la relazione sull'impatto in termini di sostenibilità***.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di migliorare la trasparenza sulle modalità secondo le quali i revisori esterni giungono alle loro conclusioni, per assicurare che i revisori esterni dispongano di qualifiche, esperienza professionale e indipendenza adeguate nonché per ridurre	(21) Al fine di migliorare la trasparenza sulle modalità secondo le quali i revisori esterni giungono alle loro conclusioni, per assicurare che i revisori esterni dispongano di qualifiche, esperienza professionale e indipendenza adeguate nonché per ridurre

il rischio di potenziali conflitti di interesse e pertanto assicurare un'adeguata protezione degli investitori, gli emittenti di obbligazioni ***verdi europee*** dovrebbero avvalersi esclusivamente di revisori esterni, anche di paesi terzi, che sono stati registrati e sono soggetti a vigilanza continua da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

il rischio di potenziali conflitti di interesse e pertanto assicurare un'adeguata protezione degli investitori, gli emittenti di obbligazioni ***sostenibili*** dovrebbero avvalersi esclusivamente di revisori esterni, anche di paesi terzi, che sono stati registrati e sono soggetti a vigilanza continua da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di assicurare l'indipendenza dei revisori esterni, questi ultimi dovrebbero evitare situazioni di conflitto di interessi e gestire adeguatamente tali conflitti qualora siano inevitabili. I revisori esterni dovrebbero pertanto segnalare tempestivamente eventuali conflitti di interesse. Dovrebbero altresì tenere un registro di tutte le minacce significative alla loro indipendenza, a quella dei loro dipendenti e a quella di altre persone coinvolte nel processo di revisione esterna. Dovrebbero inoltre tenere un registro delle misure di salvaguardia applicate per attenuare tali minacce.	(24) Al fine di assicurare l'indipendenza dei revisori esterni, questi ultimi dovrebbero ***soddisfare i requisiti organizzativi e le norme di condotta per attenuare ed*** evitare situazioni di conflitto di interessi e gestire adeguatamente tali conflitti qualora siano inevitabili. I revisori esterni dovrebbero pertanto segnalare tempestivamente eventuali conflitti di interesse. Dovrebbero altresì tenere un registro di tutte le minacce significative alla loro indipendenza, a quella dei loro dipendenti e a quella di altre persone coinvolte nel processo di revisione esterna. Dovrebbero inoltre tenere un registro delle misure di salvaguardia applicate per attenuare tali minacce.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri riguardanti i revisori esterni al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interessi. Essi dovrebbero elaborare tali norme in risposta agli sviluppi del mercato che generano rischi di conflitti di interessi o a seguito di casi in cui si sono verificati conflitti di interessi. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante un atto delegato conformemente all'articolo 290 TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli emittenti di obbligazioni ***verdi europee*** possono richiedere l'accesso ai servizi di revisori esterni di paesi terzi. Di conseguenza è necessario stabilire un regime per i revisori esterni di paesi terzi sulla base di una valutazione dell'equivalenza, di un riconoscimento o di un avallo ai sensi della o del quale i revisori esterni di paesi terzi possono fornire servizi di revisione esterna.	(28) Gli emittenti di obbligazioni ***sostenibili*** possono richiedere l'accesso ai servizi di revisori esterni di paesi terzi. Di conseguenza è necessario stabilire un regime per i revisori esterni di paesi terzi sulla base di una valutazione dell'equivalenza, di un riconoscimento o di un avallo ai sensi della o del quale i revisori esterni di paesi terzi possono fornire servizi di revisione esterna.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Con l'obiettivo di agevolare la prestazione di servizi da parte di revisori esterni di paesi terzi a favore di emittenti di obbligazioni ***verdi europee***, dovrebbe essere stabilito un sistema di avallo che consenta, a determinate condizioni, a revisori esterni registrati con sede nell'Unione di avallare servizi forniti da un revisore esterno di un paese terzo. Un revisore esterno che ha avallato i servizi prestati da un revisore esterno di un paese terzo dovrebbe essere pienamente responsabile di tali servizi avallati e garantire che tale revisore esterno di un paese terzo rispetti le prescrizioni di cui al presente regolamento.	(30) Con l'obiettivo di agevolare la prestazione di servizi da parte di revisori esterni di paesi terzi a favore di emittenti di obbligazioni ***sostenibili***, dovrebbe essere stabilito un sistema di avallo che consenta, a determinate condizioni, a revisori esterni registrati con sede nell'Unione di avallare servizi forniti da un revisore esterno di un paese terzo. Un revisore esterno che ha avallato i servizi prestati da un revisore esterno di un paese terzo dovrebbe essere pienamente responsabile di tali servizi avallati e garantire che tale revisore esterno di un paese terzo rispetti le prescrizioni di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Al fine di incoraggiare i revisori esterni a prestare i propri servizi agli emittenti di obbligazioni verdi europee a partire dall'entrata in applicazione del presente regolamento, quest'ultimo stabilisce un regime transitorio per i primi 30 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.	(36) Al fine di incoraggiare i revisori esterni a prestare i propri servizi agli emittenti di obbligazioni verdi europee a partire dall'entrata in applicazione del presente regolamento, quest'ultimo stabilisce un regime transitorio per i primi 30 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. ***Le obbligazioni sostenibili già emesse alla data di [entrata in vigore][applicazione] del presente regolamento non devono necessariamente essere conformi al presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di informativa e il ricorso a revisori esterni.***

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata al fine di valutare, tra l'altro, l'adozione della norma europea per le obbligazioni verdi, il funzionamento del mercato dei revisori esterni, l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento oltre le attività economiche ecosostenibili al fine di includere gli obiettivi sociali e l'applicazione obbligatoria del quadro europeo per le obbligazioni verdi europee a tutte le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Gli obiettivi del presente regolamento sono ***duplici***: ***da un lato***, mira a garantire che requisiti uniformi si applichino ***all'***uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB"; ***dall'altro***, mira a stabilire un sistema di registrazione semplice e un quadro di vigilanza per i revisori esterni affidando a un'unica autorità di vigilanza la registrazione dei revisori esterni nell'Unione e la vigilanza sugli stessi. ***Entrambi*** questi obiettivi dovrebbero facilitare la raccolta di capitale per progetti	(37) Gli obiettivi del presente regolamento sono ***triplici***: ***innanzitutto***, mira a garantire che requisiti uniformi ***di trasparenza*** si applichino ***alle obbligazioni commercializzate nell'Unione come sostenibili; in secondo luogo, stabilisce requisiti uniformi per l'***uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB"; ***infine***, mira a stabilire un sistema di registrazione semplice e un quadro di vigilanza per i revisori esterni affidando a un'unica autorità di vigilanza la registrazione dei revisori esterni

che perseguono obiettivi ecosostenibili. Dato che tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,	nell'Unione e la vigilanza sugli stessi. Questi obiettivi dovrebbero facilitare la raccolta di capitale per progetti che perseguono obiettivi ecosostenibili. Dato che tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" (European green bond) per le obbligazioni ecosostenibili ***da loro messe a disposizione di investitori nell'Unione,*** e istituisce un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i revisori esterni di obbligazioni ***verdi europee***.	Il presente regolamento stabilisce ***requisiti di trasparenza per le obbligazioni commercializzate nell'Unione come sostenibili, definisce*** prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" (European green bond) per le ***proprie*** obbligazioni ecosostenibili e istituisce un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i revisori esterni di obbligazioni ***sostenibili***.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "emittente", qualsiasi soggetto ***giuridico*** che emette obbligazioni;	(1) "emittente", qualsiasi soggetto che emette obbligazioni;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) una società di diritto privato interamente di proprietà di uno o più soggetti di cui alle lettere da a) a e);	***soppressa***

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) "Stato membro d'origine": uno Stato membro d'origine di cui all'articolo 2, lettera m), del regolamento (UE) n. 2017/1129 [1 bis];
	[1 bis] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 19).

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) "Stato membro ospitante": uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 2017/1129;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) "investimenti sostenibili": investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quinquies) "obbligazione sostenibile": qualsiasi tipo di strumento obbligazionario il cui obiettivo dichiarato sia quello di finanziare investimenti sostenibili, comprese le obbligazioni emesse conformemente alle norme di mercato per le obbligazioni verdi, sociali o legate alla sostenibilità;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 sexies) "obbligazione con uso dei proventi": qualsiasi tipo di strumento obbligazionario i cui proventi siano destinati a specifiche attività economiche;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 septies) "obbligazione legata alla sostenibilità": qualsiasi tipo di strumento obbligazionario le cui caratteristiche finanziarie o strutturali possono variare a seconda del fatto che l'emittente consegua un obiettivo predefinito sotto il profilo della sostenibilità o ambientale, sociale e di governance;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 octies) "rischio di sostenibilità": rischio di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 22, del regolamento

(UE) 2019/2088;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 nonies) "fattore di sostenibilità": fattore di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 decies) "entità oggetto di revisione": qualsiasi entità sottoposta a revisione dell'emissione di obbligazioni sostenibili a opera di un revisore esterno ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Titolo II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Condizioni per l'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB"	Condizioni per l'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" ***e requisiti di trasparenza per le obbligazioni***

sostenibili

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una obbligazione verde europea può essere rifinanziata emettendo una nuova obbligazione verde europea.	3. Una obbligazione verde europea può essere rifinanziata emettendo una nuova obbligazione verde europea ***a condizione che l'utilizzo dei proventi dell'obbligazione rifinanziata rispetti i requisiti di cui all'articolo 6 al momento del rifinanziamento***.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***debito***;	(a) ***un credito finanziario***; *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame: l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo).*

Or. en

Motivazione

Termine contabile corretto secondo la BCE

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) capitale proprio.	(b) capitale proprio ***di un'altra entità***.
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame: l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Termine contabile corretto secondo la BCE

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I proventi di cui all'articolo 4 sono ***utilizzati per le*** attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o che li soddisferanno entro un periodo di tempo definito, come stabilito in un piano di allineamento alla tassonomia.	I proventi di cui all'articolo 4 sono ***destinati alle*** attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o che li soddisferanno entro un periodo di tempo definito, come stabilito in un piano di allineamento alla tassonomia.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il periodo di cui al primo e al secondo comma non supera i cinque anni dall'emissione delle obbligazioni, fatto	Il periodo di cui al primo e al secondo comma non supera i cinque anni dall'emissione delle obbligazioni, fatto

salvo il caso in cui un periodo più lungo, fino a dieci anni, sia giustificato dalle caratteristiche specifiche delle attività economiche interessate come documentato in un piano di allineamento alla tassonomia.	salvo il caso in cui un periodo più lungo, fino a dieci anni, sia ***debitamente*** giustificato dalle caratteristiche specifiche delle attività economiche interessate come documentato in un piano di allineamento alla tassonomia***, come una vita d'esercizio particolarmente lunga delle attività materiali***.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Laddove l'utilizzo dei proventi di cui all'articolo 4 del presente regolamento sia in linea con gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2 o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 ma non siano ancora disponibili dati per dimostrare la conformità con l'articolo 17 di detto regolamento, il piano di allineamento alla tassonomia include una descrizione delle azioni e delle spese necessarie per raccogliere i dati pertinenti.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il piano di allineamento alla tassonomia di cui al paragrafo 1 descrive

gli obiettivi intermedi annuali da raggiungere affinché un'attività economica soddisfi i criteri di tassonomia. Il revisore esterno verifica se tali obiettivi sono conseguiti oppure no. Qualora gli obiettivi intermedi non siano raggiunti per due volte consecutive, l'emittente non è più autorizzato a utilizzare la denominazione di obbligazione verde europea per l'emissione obbligazionaria interessata da tale piano di allineamento alla tassonomia.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto e la forma dei piani di allineamento alla tassonomia.
	L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
	Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli emittenti assegnano i proventi delle obbligazioni agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e c), all'articolo 4, paragrafo 2, o al capitale proprio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), applicando gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 applicabili al momento dell'emissione dell'obbligazione.	Gli emittenti assegnano i proventi delle obbligazioni agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e c), all'articolo 4, paragrafo 2, o al capitale proprio ***di un'altra entità*** di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), applicando gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 applicabili al momento dell'emissione dell'obbligazione.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati dopo l'emissione dell'obbligazione, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni agli usi di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione.	Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati dopo l'emissione dell'obbligazione, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni agli usi di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione. ***Non è necessario che i proventi obbligazionari assegnati siano riassegnati a seguito di una modifica degli atti delegati.***

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se assegnano i proventi delle obbligazioni al ***debito*** di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), gli emittenti applicano gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 applicabili al momento della creazione del ***debito***.	Se assegnano i proventi delle obbligazioni al ***credito finanziario*** di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), gli emittenti applicano gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 applicabili al momento della creazione del ***credito finanziario***.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove, al momento della creazione del ***debito*** di cui al primo comma, non sia in vigore alcun atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, gli emittenti applicano i primi atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.	Dove, al momento della creazione del ***credito finanziario*** di cui al primo comma, nessun atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10, paragrafo 3, 11, paragrafo 3, 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 2 o 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/ 852, gli emittenti applicano i primi atti delegati adottati ai sensi degli articoli 10, paragrafo 3, 11, paragrafo 3, 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 2 o 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati in seguito alla creazione del debito di cui al primo comma, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni al debito di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione.	Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati in seguito alla creazione del debito di cui al primo comma, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni al debito di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione. ***Non è necessario che i proventi obbligazionari assegnati siano riassegnati a seguito di una modifica degli atti delegati.***

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la denominazione di "obbligazione verde europea" e "EuGB" non è utilizzata quando i proventi sono destinati a:
	(a) generazione di corrente nucleare. oppure
	(b) generazione di energia elettrica, ovvero cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica, ovvero produzione di calore/freddo da combustibili gassosi

fossili, a meno che le emissioni di gas serra durante ciclo di vita non siano inferiori a 100 gCO2e/kWh.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis.
	Requisiti a livello di entità per gli emittenti di obbligazioni verdi europee
	1. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee rispettano il principio "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento (UE) 2019/2088 e alle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma di tale regolamento che specificano ulteriormente tale principio.
	Ai fini del primo comma, gli emittenti di obbligazioni verdi europee dimostrano di aver considerato tutti i seguenti aspetti, prima di emettere tali obbligazioni:
	(a) i principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;
	(b) l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale sugli investimenti; nonché
	(c) l'allineamento con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

2. Gli emittenti non sovrani e le terze parti ad essi collegati stabilite in giurisdizioni elencate nell'allegato I o II dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali non sono autorizzati a utilizzare la denominazione di "obbligazione verde europea" o "EuGB', a meno che non possano dimostrare un'attività economica reale nella giurisdizione elencata.

Gli emittenti sovrani elencati nell'allegato I o II dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali non sono autorizzati a utilizzare la denominazione di "obbligazione verde europea" o "EuGB".

3. Gli emittenti comunicano i requisiti previsti dal presente articolo nel modello di scheda informativa sulle obbligazioni sostenibili europee di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 ter.
	Piano di transizione
	1. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee e gli emittenti di obbligazioni legate alla sostenibilità elaborano un piano di transizione che delinea come aderiranno a uno scenario di riscaldamento globale di 1,5 °C e raggiungeranno la neutralità climatica entro il 2050. Il piano di transizione include obiettivi annuali e verificabili.
	2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i requisiti minimi per i piani

di transizione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme di regolamentazione alla Commissione entro [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 quater.
	Utilizzo della norma per le obbligazioni verdi europee da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione
	Le istituzioni e gli organi dell'Unione utilizzano la norma per le obbligazioni verdi europee e applicano i criteri di cui agli articoli da 4 a 7 bis per qualsiasi emissione di obbligazioni con uso dei proventi che abbia come obiettivo la sostenibilità ambientale.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi*** europee e revisione pre-emissione di detta scheda	Scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili*** europee e revisione pre-emissione di detta scheda *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame: l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo).*

Or. en

Motivazione

Poiché gli obblighi di informativa sono armonizzati per tutte le emissioni obbligazionarie sostenibili nell'Unione, una modifica del titolo contribuisce a una maggiore chiarezza.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima dell'emissione di una obbligazione ***verde europea*** gli emittenti:	1. Prima dell'emissione di una obbligazione ***commercializzata nell'Unione e che ha come obiettivo gli investimenti sostenibili***, gli emittenti:

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) compilano la scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi*** europee di cui all'allegato I;	(a) compilano la scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili*** europee di cui all'allegato I;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) si assicurano che la scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi*** europee compilata sia stata sottoposta a una revisione pre-emissione con parere favorevole di un revisore esterno.	(b) si assicurano che la scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili*** europee compilata sia stata sottoposta a una revisione pre-emissione con parere favorevole di un revisore esterno.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Una*** scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi*** europee ***può riguardare*** una ***o più emissioni di obbligazioni verdi europee***.	2. ***Ogni*** scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili*** europee ***riguarda*** una ***singola obbligazione sostenibile. Più schede informative possono essere pubblicate congiuntamente***.

Or. en

Motivazione

In questo modo si promuove la raccolta automatizzata dei dati e la comparabilità dei dati tra diverse emissioni obbligazionarie.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una valutazione del fatto che ***detta*** scheda informativa compilata sia conforme	(a) ***per le obbligazioni verdi europee,*** una valutazione del fatto che ***la*** scheda

agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento e all'allegato I di quest'ultimo;	informativa compilata ***sulle obbligazioni sostenibili*** sia conforme agli articoli da 4 a 7 ***ter*** del presente regolamento e all'allegato I di quest'ultimo;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) per altre obbligazioni sostenibili, una valutazione della conformità delle informazioni fornite nella scheda informativa compilata sulle obbligazioni sostenibili europee all'obiettivo di sostenibilità dichiarato e una valutazione della misura in cui detta scheda è conforme agli articoli da 4 a 7 ter e all'allegato I;

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni anno e fino a concorrenza dell'assegnazione integrale dei proventi dell'obbligazione ***verde europea*** interessata, gli emittenti di obbligazioni ***verdi europee*** redigono una relazione sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ***verdi*** europee utilizzando il modello di cui all'allegato II, dimostrando ***che i proventi delle obbligazioni verdi europee interessate dalla data della loro emissione e fino alla fine dell'anno cui la relazione si riferisce sono stati assegnati***	1. Ogni anno e fino a concorrenza dell'assegnazione integrale dei proventi dell'obbligazione ***sostenibile*** interessata, gli emittenti di obbligazioni ***sostenibili con uso dei proventi*** redigono una relazione sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ***sostenibili*** europee utilizzando il modello di cui all'allegato II, dimostrando***:***

conformemente agli articoli da 4 a 7.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i) per le obbligazioni verdi europee, che i proventi dalla data di emissione e fino alla fine dell'anno al quale si riferisce la relazione sono stati assegnati ai sensi degli articoli da 4 a 7;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(ii) per altre obbligazioni sostenibili, che i proventi sono stati assegnati in conformità con l'obiettivo di sostenibilità dichiarato dell'obbligazione e la misura in cui i proventi sono stati assegnati ai sensi degli articoli da 4 a 7.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Una relazione sull'assegnazione dei	2. Una relazione sull'assegnazione dei

proventi delle obbligazioni verdi europee ***può riguardare*** una ***o più emissioni di obbligazioni verdi europee***.	proventi delle obbligazioni verdi europee ***riguarda*** una ***singola obbligazione sostenibile. Più relazioni sull'assegnazione possono essere pubblicate congiuntamente***.

Or. en

Motivazione

In questo modo si favorisce la raccolta automatizzata dei dati e la comparabilità tra obbligazioni sostenibili.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli emittenti di obbligazioni ***verdi europee*** ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della relazione sull'assegnazione dei proventi redatta dopo l'assegnazione integrale dei proventi delle obbligazioni ***verdi europee*** in conformità agli articoli da 4 a 7.	3. Gli emittenti di obbligazioni ***sostenibili*** ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della relazione sull'assegnazione dei proventi redatta dopo l'assegnazione integrale dei proventi delle obbligazioni ***sostenibili*** in conformità agli articoli da 4 a 7.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se, dopo la pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), l'assegnazione dei proventi viene corretta, gli emittenti ***delle obbligazioni verdi europee interessate*** modificano la relazione sull'assegnazione e ottengono una	4. Se, dopo la pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), l'assegnazione dei proventi viene corretta, gli emittenti ***dell'obbligazione sostenibile interessata*** modificano la relazione sull'assegnazione e ottengono una

revisione post-emissione da parte di un revisore esterno di tale relazione sull'assegnazione modificata.	revisione post-emissione da parte di un revisore esterno di tale relazione sull'assegnazione modificata.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. A titolo di deroga al paragrafo 3, ogni relazione sull'assegnazione dei proventi degli emittenti che sono imprese finanziarie che assegnano proventi generati da un portafoglio di diverse obbligazioni ***verdi europee*** a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5 è soggetta a una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno. Il revisore esterno presta particolare attenzione alle attività finanziarie che non sono state incluse in alcuna relazione sull'assegnazione dei proventi precedentemente pubblicata.	5. A titolo di deroga al paragrafo 3, ogni relazione sull'assegnazione dei proventi degli emittenti che sono imprese finanziarie che assegnano proventi generati da un portafoglio di diverse obbligazioni ***sostenibili*** a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5 è soggetta a una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno. Il revisore esterno presta particolare attenzione alle attività finanziarie che non sono state incluse in alcuna relazione sull'assegnazione dei proventi precedentemente pubblicata.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli emittenti di ***obbligazioni verdi europee*** forniscono le relazioni sull'assegnazione dei proventi di cui ai paragrafi 3, 4, e 5 a un revisore esterno entro 30 giorni dalla fine dell'anno al quale tali relazioni fanno riferimento. La revisione post-emissione viene resa pubblica entro 90 giorni dal ricevimento della relazione sull'assegnazione dei	6. Gli emittenti di ***un'obbligazione sostenibile*** forniscono le relazioni sull'assegnazione dei proventi di cui ai paragrafi 3, 4, e 5 a un revisore esterno entro 30 giorni dalla fine dell'anno al quale tali relazioni fanno riferimento. La revisione post-emissione viene resa pubblica entro 90 giorni dal ricevimento della relazione sull'assegnazione dei

proventi.	proventi.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la valutazione dell'assegnazione o meno, da parte dell'emittente, dei proventi dell'obbligazione in conformità agli articoli da 4 a 7, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;	(a) ***per le obbligazioni verdi europee,*** la valutazione dell'assegnazione o meno, da parte dell'emittente, dei proventi dell'obbligazione in conformità agli articoli da 4 a 7, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) per altre obbligazioni sostenibili, la valutazione se l'emittente ha assegnato i proventi dell'obbligazione in conformità con l'obiettivo di sostenibilità dichiarato dell'obbligazione e la valutazione della misura in cui l'emittente ha assegnato i proventi dell'obbligazione in conformità agli articoli da 4 a 7 sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la valutazione del rispetto, da parte dell'emittente, delle norme in materia di uso previsto dei proventi di cui alla scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi europee***, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;	(b) la valutazione del rispetto, da parte dell'emittente, delle norme in materia di uso previsto dei proventi di cui alla scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili***, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Laddove i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), o a contributi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), la revisione post-emissione valuta soltanto la conformità agli articoli da 4 a 7 dei termini e delle condizioni secondo i quali tali spese o trasferimenti sono stati erogati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Relazione sull'impatto delle obbligazioni ***verdi*** europee	Relazione sull'impatto delle obbligazioni ***sostenibili*** europee *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame: l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in*

tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Poiché la relazione è obbligatoria per tutte le obbligazioni sostenibili emesse nell'Unione, la modifica del nome aggiungerà chiarezza.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli emittenti ***delle obbligazioni verdi europee***, dopo l'assegnazione integrale dei proventi di tali obbligazioni e almeno una volta durante la vita dell'obbligazione in questione, redigono una relazione sull'impatto ***ambientale*** dell'uso dei proventi delle obbligazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III.	1. Gli emittenti ***di un'obbligazione verde europea***, dopo l'assegnazione integrale dei proventi di tali obbligazioni e almeno una volta durante la vita dell'obbligazione in questione, redigono una relazione sull'impatto ***in termini di sostenibilità*** dell'uso dei proventi delle obbligazioni ***sostenibili sulla strategia di sostenibilità globale dell'emittente*** utilizzando il modello di cui all'allegato III.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Una singola*** relazione sull'impatto ***può riferirsi a diverse emissioni di obbligazioni verdi europee***.	2. ***Ciascuna*** relazione sull'impatto ***si riferisce a una singola obbligazione sostenibile. Più relazioni sull'impatto possono essere pubblicate congiuntamente***.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli emittenti di un'obbligazione sostenibile ottengono una revisione della relazione sull'impatto da parte di un revisore esterno.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. La revisione della relazione sull'impatto di cui al paragrafo 2 bis contiene tutte le informazioni che seguono:
	(a) una valutazione del fatto che l'emissione dell'obbligazione si allinea alla strategia di sostenibilità più ampia dell'emittente;
	(b) per le emissioni di obbligazioni verdi europee e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, una valutazione del piano di transizione che indichi come l'emittente si allineerà a uno scenario di riscaldamento globale di 1,5 °C e raggiungerà la neutralità climatica entro il 2050;
	(c) per le obbligazioni che rispettano l'utilizzo dei proventi obbligazionari, una verifica dei progetti finanziati dai proventi delle obbligazioni e, se del caso, se il piano di allineamento alla tassonomia è stato rispettato;
	(d) una valutazione dell'impatto indicato in termini di sostenibilità dei

	proventi obbligazionari;
	(e) gli elementi di cui all'allegato IV.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un emittente che è un soggetto sovrano può ottenere revisioni pre-emissione e post-emissione da un revisore esterno oppure da un revisore statale o da qualsiasi altro ente pubblico incaricato dal soggetto sovrano di valutare il rispetto del presente regolamento.	Un emittente che è un soggetto sovrano può ottenere revisioni pre-emissione e post-emissione da un revisore esterno oppure da un revisore statale o da qualsiasi altro ente pubblico incaricato dal soggetto sovrano di valutare il rispetto del presente regolamento. ***Per gli emittenti sovrani di paesi terzi, il revisore statale o un altro ente pubblico è tenuto a ottenere l'approvazione preventiva dell'ESMA in linea con il titolo III, capo 1.***

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prospetto per le obbligazioni ***verdi europee***	Prospetto per le obbligazioni ***sostenibili***

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Laddove sia necessario pubblicare un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, tale prospetto indica chiaramente, qualora sia necessario fornire informazioni sull'utilizzo dei proventi, ***che l'***obbligazione verde europea ***è*** emessa conformemente al presente regolamento.	1. ***Per le emissioni di un'obbligazione sostenibile,*** laddove sia necessario pubblicare un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, tale prospetto indica chiaramente, qualora sia necessario fornire informazioni sull'utilizzo dei proventi, ***se si tratta di un'***obbligazione verde europea emessa conformemente al presente regolamento ***o di un'obbligazione sostenibile di altro tipo***.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1129, la nozione di "informazioni previste dalla regolamentazione" comprende le informazioni contenute nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.	2. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1129, la nozione di "informazioni previste dalla regolamentazione" comprende le informazioni contenute nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. ***Tali informazioni sono integralmente incluse nel prospetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

In questo modo si promuove l'automazione dei dati e la comparabilità delle obbligazioni.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli emittenti di obbligazioni ***verdi europee*** pubblicano sul loro sito web, in una sezione distinta denominata "Obbligazioni ***verdi europee***", e rendono disponibili gratuitamente, fino alla scadenza delle obbligazioni interessate, tutti i seguenti documenti:	1. Gli emittenti di obbligazioni ***sostenibili*** pubblicano sul loro sito web, in una sezione distinta denominata "Obbligazioni ***sostenibili***", e rendono disponibili gratuitamente, fino alla scadenza delle obbligazioni interessate, tutti i seguenti documenti:

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi*** europee di cui all'articolo 8 compilata, prima dell'emissione dell'obbligazione;	(a) la scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili*** europee di cui all'articolo 8 compilata, prima dell'emissione dell'obbligazione;

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi*** europee di cui all'articolo 8, prima dell'emissione dell'obbligazione;	(b) la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili*** europee di cui all'articolo 8, prima dell'emissione dell'obbligazione;

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ***verdi europee*** di cui all'articolo 9, ogni anno fino all'assegnazione integrale dei proventi dell'obbligazione ***verde europea*** interessata, entro e non oltre tre mesi dopo la fine dell'anno di riferimento;	(c) ***ove disponibili,*** le relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ***sostenibili*** di cui all'articolo 9, ogni anno fino all'assegnazione integrale dei proventi dell'obbligazione ***sostenibile*** interessata, entro e non oltre tre mesi dopo la fine dell'anno di riferimento;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) ove disponibile, il piano di allineamento alla tassonomia di cui all'articolo 6;

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le revisioni post-emissione delle relazioni sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ***verdi europee*** di cui all'articolo 9;	(d) ***ove disponibili,*** le revisioni post-emissione delle relazioni sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ***sostenibili*** di cui all'articolo 9;

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la relazione sull'impatto delle obbligazioni ***verdi europee*** di cui all'articolo 10.	(e) la relazione sull'impatto delle obbligazioni ***sostenibili*** di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) ove disponibile, il piano di transizione di cui all'articolo 7 ter.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se le obbligazioni ***verdi europee*** sono offerte al pubblico o sono quotate su un mercato in un solo Stato membro, in una lingua accettata dall'autorità competente di cui all'articolo 36 del presente regolamento di tale Stato membro;	(a) se le obbligazioni ***sostenibili*** sono offerte al pubblico o sono quotate su un mercato in un solo Stato membro, in una lingua accettata dall'autorità competente di cui all'articolo 36 del presente regolamento di tale Stato membro;

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se le obbligazioni ***verdi europee*** sono offerte al pubblico o sono quotate su un mercato in due o più Stati membri, in una lingua accettata dall'autorità competente di cui all'articolo 37 del presente regolamento di ciascuno Stato membro oppure in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente.	(b) se le obbligazioni ***sostenibili*** sono offerte al pubblico o sono quotate su un mercato in due o più Stati membri, in una lingua accettata dall'autorità competente di cui all'articolo 37 del presente regolamento di ciascuno Stato membro oppure in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A titolo di deroga al paragrafo 2, se è necessario pubblicare un prospetto per l'obbligazione ***verde europea*** conformemente al regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), c), ed e), sono fornite nella lingua o nelle lingue di tale prospetto.	3. A titolo di deroga al paragrafo 2, se è necessario pubblicare un prospetto per l'obbligazione ***sostenibile*** conformemente al regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), c), ed e), sono fornite nella lingua o nelle lingue di tale prospetto.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli emittenti di obbligazioni ***verdi europee*** notificano all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 36 la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo.	4. Gli emittenti di obbligazioni ***sostenibili*** notificano all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 36 la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli emittenti di obbligazioni ***verdi europee*** notificano all'ESMA la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni.	5. Gli emittenti di obbligazioni ***sostenibili*** notificano all'ESMA la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Titolo III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Revisori esterni per le obbligazioni ***verdi europee***	Revisori esterni per le obbligazioni ***sostenibili***

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Titolo III – capo I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Condizioni per l'esercizio dell'attività di revisore esterno per le obbligazioni ***verdi europee***	Condizioni per l'esercizio dell'attività di revisore esterno per le obbligazioni ***sostenibili***

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di intraprendere l'attività in questione, i revisori esterni per le obbligazioni ***verdi europee*** si registrano presso l'ESMA.	1. Prima di intraprendere l'attività in questione, i revisori esterni per le obbligazioni ***sostenibili*** si registrano presso l'ESMA.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I revisori statali ed altri enti pubblici incaricati da emittenti sovrani di valutare il rispetto del presente regolamento non sono soggetti al titolo III e al titolo IV del presente regolamento.	3. I revisori statali ed altri enti pubblici incaricati da emittenti sovrani ***dell'Unione*** di valutare il rispetto del presente regolamento non sono soggetti al titolo III e al titolo IV del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni ***verdi europee***	Domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni ***sostenibili***

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni ***verdi europee*** contiene tutte le informazioni che seguono:	1. Una domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni ***sostenibili*** contiene tutte le informazioni che seguono:

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) i piani di attività e le strutture di governance del richiedente;

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA presenta tali progetti di norme	L'ESMA presenta tali progetti di norme

tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dopo la data di entrata in vigore].	tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore].

Or. en

Motivazione

Richiesta dell'ESMA di introdurre gradualmente le norme tecniche di attuazione.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dopo la data di entrata in vigore].	L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore].

Or. en

Motivazione

Richiesta dell'ESMA di introdurre gradualmente le norme tecniche di regolamentazione.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dopo la data di entrata in vigore].	L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore].

Or. en

Motivazione

Richiesta dell'ESMA di introdurre gradualmente le norme tecniche di regolamentazione.

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dopo la data di entrata in vigore].	L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore].

Or. en

Motivazione

Richiesta dell'ESMA di introdurre gradualmente le norme tecniche di regolamentazione.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dopo la data di entrata in vigore].	L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore].

Or. en

Motivazione

Richiesta dell'ESMA di introdurre gradualmente le norme tecniche di regolamentazione.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I revisori esterni che diventano consapevoli di errori nelle loro metodologie di valutazione o nella loro applicazione che incidono sostanzialmente su una revisione pre-emissione di cui all'articolo 8 o su una revisione post-emissione di cui all'articolo 9 notificano immediatamente e spiegano tali errori all'ESMA e agli emittenti delle obbligazioni ***verdi europee*** interessate.	1. I revisori esterni che diventano consapevoli di errori nelle loro metodologie di valutazione o nella loro applicazione che incidono sostanzialmente su una revisione pre-emissione di cui all'articolo 8 o su una revisione post-emissione di cui all'articolo 9 notificano immediatamente e spiegano tali errori all'ESMA e agli emittenti delle obbligazioni ***sostenibili*** interessate.

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I revisori esterni non esternalizzano la propria funzione di controllo della conformità.	2. I revisori esterni ***motivano debitamente la decisione di esternalizzare una parte delle loro attività di valutazione. I revisori esterni*** non esternalizzano ***tutte le attività di valutazione o*** la propria funzione di controllo della conformità.

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I revisori esterni notificano all'ESMA le proprie attività di valutazione	3. I revisori esterni notificano all'ESMA le proprie attività di valutazione

che intendono esternalizzare, compresa una specifica del livello di risorse umane e tecniche necessarie per svolgere ciascuna di tali attività.	che intendono esternalizzare, compresa una specifica del livello di risorse umane e tecniche necessarie per svolgere ciascuna di tali attività. ***Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di detta notifica, l'ESMA approva o respinge gli accordi di esternalizzazione. L'ESMA respinge gli accordi di esternalizzazione se ritiene che il revisore esterno non rispetti i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 4.***

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i criteri per garantire che l'esecuzione delle attività di valutazione non comprometta sostanzialmente la qualità del controllo interno dei revisori esterni o la capacità dell'ESMA di controllare la conformità dei revisori esterni al presente regolamento.	(b) i criteri per garantire che l'esecuzione delle attività di valutazione non comprometta sostanzialmente la qualità del controllo interno dei revisori esterni o la capacità dell'ESMA di controllare la conformità dei revisori esterni al presente regolamento***, compresi i potenziali limiti riguardanti le attività di valutazione che possono essere esternalizzate***.

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Laddove l'ESMA abbia revocato la registrazione di un revisore esterno conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, tale revisore esterno garantisce che le registrazioni e i documenti siano conservati	3. Laddove l'ESMA abbia revocato la registrazione di un revisore esterno conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, tale revisore esterno garantisce che le registrazioni e i documenti siano conservati

per ulteriori cinque anni. Registrazioni e documenti che indicano i diritti e gli obblighi rispettivi del revisore esterno e dell'emittente dell'obbligazione ***verde europea*** ai sensi di un accordo per la prestazione di servizi di valutazione sono conservati per la durata della relazione con tale emittente.

per ulteriori cinque anni. Registrazioni e documenti che indicano i diritti e gli obblighi rispettivi del revisore esterno e dell'emittente dell'obbligazione ***sostenibile*** ai sensi di un accordo per la prestazione di servizi di valutazione sono conservati per la durata della relazione con tale emittente.

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I revisori esterni individuano, eliminano, gestiscono e comunicano in maniera trasparente eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali, indipendentemente dal fatto che tale conflitto di interessi riguardi i loro analisti o dipendenti, qualsiasi persona che sia contrattualmente legata ai revisori esterni e che sia direttamente coinvolta nelle attività di valutazione oppure qualsiasi persona che approvi revisioni pre-emissione e revisioni post-emissione.	1. I revisori esterni individuano, eliminano, gestiscono e comunicano in maniera trasparente eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali, indipendentemente dal fatto che tale conflitto di interessi riguardi i loro analisti o dipendenti, ***azionisti,*** qualsiasi persona che sia contrattualmente legata ai revisori esterni e che sia direttamente coinvolta nelle attività di valutazione oppure qualsiasi persona che approvi revisioni pre-emissione e revisioni post-emissione. ***Ai fini del presente regolamento, il termine "azionista" comprende i titolari effettivi, come definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis].***

[1 bis] ***Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della***

Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I corrispettivi addebitati da revisori esterni per i servizi di valutazione non dipendono dall'esito della revisione pre-emissione o da quello della revisione post-emissione né da qualsiasi altro risultato o esito del lavoro svolto.	2. I corrispettivi addebitati da revisori esterni per i servizi di valutazione ***sono concordati dal revisore e dall'emittente prima delle revisione e*** non dipendono dall'esito della revisione pre-emissione o da quello della revisione post-emissione né da qualsiasi altro risultato o esito del lavoro svolto.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Un revisore esterno non rilascia una revisione in nessuna delle seguenti circostanze e, nel caso di una revisione esistente, rivela immediatamente se essa è potenzialmente influenzata da una delle seguenti circostanze:
	(a) il revisore esterno o la persona di cui al paragrafo 1 possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari dell'entità sottoposta a revisione o di terzi collegati o hanno qualsiasi altro diritto di proprietà diretto o indiretto nell'entità o in terzi diversi da partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati, inclusi fondi gestiti,

quali fondi pensione o assicurazione sulla vita;

(b) un azionista o socio di un revisore esterno che detiene almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale revisore o è altrimenti in grado di esercitare un'influenza significativa sulle attività economiche del revisore, detiene almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto dell'entità sottoposta a revisione o di un terzo collegato o qualsiasi altro diritto di proprietà diretto o indiretto in tale entità sottoposta a revisione o terzo, ad eccezione di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati e fondi gestiti quali i fondi pensione o le assicurazioni sulla vita, che non lo mettano in grado di esercitare un'influenza significativa sulle attività economiche svolte da tale regime;

(c) la revisione esterna è rilasciata nei confronti dell'entità sottoposta a revisione o di un terzo collegato direttamente o indirettamente al revisore esterno da un legame di controllo;

(d) la revisione esterna riguarda un'entità valutata o un terzo collegato che detengono almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale revisore esterno;

(e) una persona di cui al paragrafo 1 è membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell'entità valutata o di terzi collegati;

(f) un azionista o socio di un revisore esterno che detiene almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale revisore esterno o è altrimenti in grado di esercitare un'influenza significativa sulle attività economiche del revisore esterno è membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell'entità valutata o di un terzo collegato; oppure

(g) un analista di rating che ha partecipato alla determinazione del risultato della revisione o una persona che ha approvato una revisione ha

intrattenuto/intrattiene con l'entità valutata o con terzi ad essa collegati una relazione che potrebbe causare un conflitto di interessi.

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Una volta stabilito che le disposizioni del presente articolo non sono sufficienti per evitare l'insorgere di conflitti di interessi che potrebbero nuocere alla credibilità del mercato obbligazionario sostenibile, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri mirati riguardanti i revisori esterni al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interessi.
	Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I revisori esterni che prestano servizi diversi dalle attività di valutazione garantiscono che tali altri servizi non	I revisori esterni che prestano servizi diversi dalle attività di valutazione garantiscono che tali altri servizi non

creino conflitti di interesse con le loro attività di valutazione relative alle obbligazioni ***verdi europee***. Tali revisori esterni comunicano nelle loro revisioni pre-emissione e post-emissione qualsiasi altro servizio previsto per l'entità valutata o qualsiasi terza parte correlata.	creino conflitti di interesse con le loro attività di valutazione relative alle obbligazioni ***sostenibili***. Tali revisori esterni comunicano nelle loro revisioni pre-emissione e post-emissione qualsiasi altro servizio previsto per l'entità valutata o qualsiasi terza parte correlata.

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) in una sezione separata denominata "***Norma per le*** obbligazioni ***verdi europee*** - Revisioni pre-emissione" le revisioni pre-emissione da loro emesse;	(a) in una sezione separata denominata "Obbligazioni ***sostenibili*** - Revisioni pre-emissione" le revisioni pre-emissione da loro emesse;

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) in una sezione separata denominata "***Norma per le*** obbligazioni ***verdi europee*** - Revisioni post-emissione" le revisioni post-emissione da loro emesse***.***	(b) in una sezione separata denominata "Obbligazioni ***sostenibili*** - Revisioni post-emissione" le revisioni post-emissione da loro emesse***;***

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) in una sezione separata denominata "Obbligazioni sostenibili - Revisioni delle relazioni sull'impatto" le revisioni delle relazioni sull'impatto rilasciate.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le revisioni post-emissione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono messe a disposizione del pubblico senza indugio dopo la valutazione delle relazioni sull'assegnazione dei proventi da parte del revisore esterno.	3. Le revisioni post-emissione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***e le revisioni delle relazioni sull'impatto di cui al paragrafo 1, lettera b bis),*** sono messe a disposizione del pubblico senza indugio dopo la valutazione delle relazioni sull'assegnazione dei proventi da parte del revisore esterno.

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le revisioni pre-emissione di cui al paragrafo 1, lettera a), ***e*** le revisioni post-emissione di cui al paragrafo 1, lettera b), rimangono pubblicamente disponibili quanto meno fino alla scadenza dell'obbligazione dopo la loro pubblicazione sul sito web del revisore esterno.	4. Le revisioni pre-emissione di cui al paragrafo 1, lettera a), le revisioni post-emissione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***e le revisioni delle relazioni sull'impatto di cui al paragrafo 1, lettera b bis),*** rimangono pubblicamente disponibili quanto meno fino alla scadenza dell'obbligazione dopo la loro pubblicazione sul sito web del revisore

esterno.

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un revisore esterno di un paese terzo può prestare i propri servizi conformemente al presente regolamento agli emittenti che emettono obbligazioni ***verdi europee*** laddove tale revisore esterno di un paese terzo sia registrato nel registro dei revisori esterni di paesi terzi tenuto dall'ESMA conformemente all'articolo 59.	1. Un revisore esterno di un paese terzo può prestare i propri servizi conformemente al presente regolamento agli emittenti che emettono obbligazioni ***sostenibili*** laddove tale revisore esterno di un paese terzo sia registrato nel registro dei revisori esterni di paesi terzi tenuto dall'ESMA conformemente all'articolo 59.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. I revisori esterni di un paese terzo che prestano servizi conformemente al presente articolo, prima di prestare qualsiasi servizio in relazione agli emittenti di obbligazioni ***verdi europee*** stabiliti nell'Unione, offrono di sottoporre qualsiasi controversia relativa a tali servizi alla giurisdizione di un organo giurisdizionale o di un collegio arbitrale in uno Stato membro.	10. I revisori esterni di un paese terzo che prestano servizi conformemente al presente articolo, prima di prestare qualsiasi servizio in relazione agli emittenti di obbligazioni ***sostenibili*** stabiliti nell'Unione, offrono di sottoporre qualsiasi controversia relativa a tali servizi alla giurisdizione di un organo giurisdizionale o di un collegio arbitrale in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un revisore esterno di un paese terzo stabilito in un paese il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto effettivamente equivalente a norma del paragrafo 1, e che è registrato nel registro di cui all'articolo 59, è in grado di prestare servizi oggetto della registrazione ad emittenti di obbligazioni ***verdi europee*** in tutta l'Unione.	4. Un revisore esterno di un paese terzo stabilito in un paese il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto effettivamente equivalente a norma del paragrafo 1, e che è registrato nel registro di cui all'articolo 59, è in grado di prestare servizi oggetto della registrazione ad emittenti di obbligazioni ***sostenibili*** in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'ESMA ha investito della questione l'autorità competente del paese terzo, ma quest'ultima non ha adottato le misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione o non è stata in grado di dimostrare che il revisore esterno del paese terzo in questione si conforma ai requisiti applicabili allo stesso in quel paese;	***soppressa***

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'ESMA ha informato l'autorità competente del paese terzo della sua intenzione di revocare la registrazione del revisore esterno del paese terzo almeno 30 giorni prima della revoca.	***soppressa***

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Una volta confermato che una o più delle condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l'ESMA deferisce la questione all'autorità competente del paese terzo. Se detta autorità competente del paese terzo non ha adottato le misure appropriate necessarie per proteggere gli investitori e il corretto funzionamento dei mercati nell'Unione o non ha dimostrato che il revisore esterno del paese terzo interessato soddisfa i criteri ad essa applicabili nel paese terzo, l'ESMA revoca la registrazione del revisore esterno del paese terzo almeno 30 giorni dopo aver notificato all'autorità competente del paese terzo la sua intenzione.

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***20*** giorni lavorativi dal ricevimento	Entro ***30*** giorni lavorativi dal ricevimento

della domanda di riconoscimento preliminare da parte dell'ESMA, quest'ultima ne verifica la completezza.	della domanda di riconoscimento preliminare da parte dell'ESMA, quest'ultima ne verifica la completezza.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***45*** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa di cui al primo comma del presente paragrafo, l'ESMA verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.	Entro ***60*** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa di cui al primo comma del presente paragrafo, l'ESMA verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***16*** mesi dopo la data di entrata in vigore].	L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) sospendere un'offerta di obbligazioni ***verdi europee per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui*** vi sono motivi ragionevoli per sospettare che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano stati violati;	(e) sospendere un'offerta di obbligazioni ***sostenibili se*** vi sono motivi ragionevoli per sospettare che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano stati violati;

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) proibire o sospendere pubblicità o richiedere agli emittenti di obbligazioni ***verdi europee*** o agli intermediari finanziari interessati di cessare o sospendere pubblicità ***per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui*** vi sono motivi ragionevoli per ritenere che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano stati violati;	(f) proibire o sospendere pubblicità o richiedere agli emittenti di obbligazioni ***sostenibili*** o agli intermediari finanziari interessati di cessare o sospendere pubblicità ***se*** vi sono motivi ragionevoli per ritenere che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano stati violati;

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) rendere pubblico il fatto che un emittente di obbligazioni ***verdi europee*** non rispetta i suoi obblighi ai sensi degli articoli da 8 a 13 del presente regolamento;	(g) rendere pubblico il fatto che un emittente di obbligazioni ***sostenibili*** non rispetta i suoi obblighi ai sensi degli articoli da 8 a 13 del presente regolamento ***e richiedere all'emittente di pubblicare tali informazioni sul proprio sito web e***

	informare gli investitori nell'obbligazione sostenibile della non conformità;

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) vietare a un emittente di emettere obbligazioni verdi europee o obbligazioni sostenibili per un periodo di tempo non superiore a 10 anni;

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) violazioni degli articoli da ***8*** a 13;	(a) violazioni degli articoli da ***4*** a 13;

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) mancato rispetto del piano di allineamento alla tassonomia di cui all'articolo 6;

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) mancato rispetto del piano di transizione di cui all'articolo 7 ter.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o ***giuridica*** responsabile e la natura della violazione in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera g);	(a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o ***l'entità*** responsabile e la natura della violazione in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera g);

Or. en

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un'ingiunzione diretta alla persona fisica o ***giuridica*** responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione;	(b) un'ingiunzione diretta alla persona fisica o ***all'entità*** responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione;

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) un'ordinanza che vieta alla persona fisica o giuridica responsabile di emettere obbligazioni verdi europee o obbligazioni sostenibili per un periodo di tempo non superiore a 10 anni;

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli sulle norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie, diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [***due*** mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno informato la Commissione di non intendere sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [***due*** mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli sulle norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie, diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [***tre*** mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno informato la Commissione di non intendere sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [***tre*** mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le obbligazioni sostenibili emesse prima del ...[data di entrata in vigore del presente regolamento] non devono essere necessariamente conformi ai requisiti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 63 bis
	Revisione
	1. Entro dicembre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione, sulla base del contributo della piattaforma sulla finanza sostenibile, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta almeno gli elementi seguenti:
	(a) l'adozione della norma europea per le obbligazioni verdi e la relativa quota di mercato, sia nell'Unione che a livello mondiale;
	(b) l'impatto del presente regolamento sulla transizione verso un'economia sostenibile;
	(c) il funzionamento del mercato dei revisori esterni, specificando la concentrazione del mercato e l'imparzialità dei revisori esterni;
	(d) la capacità dell'ESMA e delle autorità nazionali competenti di svolgere i propri doveri di vigilanza;
	(e) l'adeguatezza del finanziamento

dell'ESMA attraverso i diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza;

(f) l'adeguatezza dei regimi dei paesi terzi previsti al titolo III, capo IV;

(e) la perdurante esistenza del greenwashing nel mercato obbligazionario sostenibile.

La prima volta che viene presentata una relazione ai sensi del primo comma, essa include una sezione sulla scadenza e sugli aspetti pratici per rendere obbligatoria l'etichetta europea delle obbligazioni verdi per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, tra il 2025 e il 2028. Le relazioni successive propongono una revisione del presente regolamento per rendere obbligatoria l'etichetta europea delle obbligazioni verdi per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili entro il termine stabilito.

2. Unitamente a eventuali proposte di revisione del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione valuta se la revisione proposta richieda un riesame del presente regolamento, in particolare quando tali revisioni riguardano un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/852 ad altri obiettivi di sostenibilità, come gli obiettivi sociali, o ad altre categorie di obiettivi ambientali.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
SCHEDA INFORMATIVA SULLE OBBLIGAZIONI ***VERDI*** EUROPEE	SCHEDA INFORMATIVA SULLE OBBLIGAZIONI ***SOSTENIBILI*** EUROPEE

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
— [Data di pubblicazione della scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi*** europee]	– [Data di pubblicazione della scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili*** europee]

Or. en

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
— [Denominazione legale dell'emittente] [***se disponibile,*** identificativo della persona giuridica (LEI)], [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]	– [Denominazione legale dell'emittente] [identificativo della persona giuridica (LEI)], [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [***ove disponibile,*** numeri di identificazione internazionale dei titoli (ISIN)]	– [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [numeri di identificazione internazionale dei titoli (ISIN)]

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[Una dichiarazione che ***dimostri che*** l'emittente della specifica obbligazione ***aderisce volontariamente*** ai requisiti del presente regolamento]	[Una dichiarazione ***che indichi se*** l'emittente della specifica obbligazione ***emette:*** • ***un'"obbligazione verde europea", conformemente*** ai requisiti del presente regolamento, ***ovvero*** • ***un altro tipo di obbligazione commercializzata come sostenibile, indicando la norma utilizzata e una spiegazione del motivo per cui l'obbligazione non è stata emessa in linea con la norma per le obbligazioni verdi europee***]

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Strategia e logica ***ambientale***	3. Strategia e logica ***di sostenibilità***

Or. en

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Informazioni sulle modalità con cui l'obbligazione si allinea alla strategia ***ambientale*** più ampia dell'emittente]	– [Informazioni sulle modalità con cui l'obbligazione si allinea alla strategia ***di sostenibilità*** più ampia dell'emittente]

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– ***[Per le obbligazioni sostenibili diverse dalle "obbligazioni verdi europee": informazioni sui criteri utilizzati per l'assegnazione delle obbligazioni]***

Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall'obbligazione]	– [***Laddove l'obbligazione sostenibile indichi una percentuale di attività allineate alla tassonomia, gli*** obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall'obbligazione]

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– [***Altri obiettivi di sostenibilità perseguiti di cui all'articolo 2, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2019/2088]***

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– ***[Per le obbligazioni legate alla sostenibilità: informazioni riguardanti gli***

	obiettivi di sostenibilità fissati al momento dell'emissione dell'obbligazione, se gli obiettivi ambientali sono basati su dati scientifici e gli obiettivi sociali sono basati sulle politiche e quali risultati annuali dovrebbero essere raggiunti]

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.2 Processo di selezione di progetti ***verdi*** e impatto ambientale stimato	4.2 Processo di selezione di progetti ***sostenibili*** e impatto ambientale ***e sociale*** stimato

Or. en

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – punto 4.2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Descrizione dei processi attraverso i quali l'emittente stabilirà come i progetti si allineeranno ai criteri di tassonomia]	– [Descrizione dei processi attraverso i quali l'emittente stabilirà come i progetti si allineeranno ***alla strategia stabilita per l'assegnazione dei proventi obbligazionari o, laddove l'obbligazione sostenibile indichi una percentuale di attività allineate alla tassonomia,*** ai criteri di tassonomia]

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – punto 4.2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Descrizione dei criteri di vaglio tecnico pertinenti di cui agli articoli da 10 a	– [***Laddove l'obbligazione sostenibile indichi una percentuale di***

15 del regolamento (UE) 2020/852 e specificazione degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 presi in considerazione]	***attività allineate alla tassonomia,*** descrizione dei criteri di vaglio tecnico pertinenti di cui agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) 2020/852 e specificazione degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 presi in considerazione]

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – punto 4.2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Se disponibili: informazioni sulla metodologia e sulle ipotesi da utilizzare per il calcolo delle metriche principali relative all'impatto conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, e per eventuali ulteriori metriche relative all'impatto. Laddove tali informazioni non siano disponibili occorre fornire una giustificazione.]	– [***Laddove l'obbligazione sostenibile indichi una percentuale di attività allineate alla tassonomia e*** se disponibili: informazioni sulla metodologia e sulle ipotesi da utilizzare per il calcolo delle metriche principali relative all'impatto conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, e per eventuali ulteriori metriche relative all'impatto. Laddove tali informazioni non siano disponibili occorre fornire una giustificazione.]

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 4 – punto 4.2 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– [Per progetti allineati alla tassonomia: descrizione di come il progetto sostenibile rispetta le garanzie minime di salvaguardia a livello sociale di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852]
	– [Descrizione di come i progetti contribuiranno agli obiettivi di sostenibilità e alle azioni stabilite dall'azienda a livello di entità]
	– [Laddove l'obbligazione sostenibile indichi una percentuale di attività allineate alla tassonomia, la percentuale di attività allineate alla tassonomia a livello di entità prima dell'emissione dell'obbligazione sostenibile e una stima indicativa previsionale della percentuale di attività allineate alla tassonomia che sarà raggiunta a livello di entità dopo la piena assegnazione dei proventi dell'obbligazione sostenibile e specificando la metodologia utilizzata per conformarsi a tale obbligo di informativa]

Or. en

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Un'indicazione del fatto che le relazioni sull'assegnazione dei proventi includeranno informazioni progetto per progetto sugli importi degli esborsi e sugli impatti ***ambientali*** positivi e negativi attesi]	– [Un'indicazione del fatto che le relazioni sull'assegnazione dei proventi includeranno informazioni progetto per progetto sugli importi degli esborsi e sugli impatti positivi e negativi attesi ***in termini di sostenibilità***]

Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Criteri a livello di entità
	– [Una spiegazione di come o, per le obbligazioni sostenibili diverse dalle obbligazioni verdi europee, in che misura l'ente emittente aderisce al principio "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento (UE) 2019/2088, compresi le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo]
	– [Una dichiarazione sulle procedure di dovuta diligenza in relazione ai principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, tenendo debitamente conto delle dimensioni, della natura e della portata delle attività dell'emittente; il modo in cui i rischi per la sostenibilità sono inclusi nella loro decisione di investimento; possibili impatti finanziari dei rischi di sostenibilità. Qualora l'emittente non emetta un'obbligazione verde europea e non tenga conto dei principali impatti negativi, una dichiarazione sul motivo della mancata considerazione e se e quando intende considerare tali impatti negativi]
	– [Un'indicazione dell'attività dell'emittente nelle giurisdizioni elencate nell'allegato I e nell'allegato II dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative per i paradisi fiscali e la loro reale presenza economica in tali giurisdizioni in termini di attività, dipendenti a tempo pieno, vendite e

	imposte ivi pagate]
	– [Un collegamento Internet al piano di transizione della società di cui all'articolo 7 ter]

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– [Commissioni e spese a carico dell'emittente in relazione all'emissione]

Or. en

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
RELAZIONE ANNUALE SULL'ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI ***VERDI*** EUROPEE	RELAZIONE ANNUALE SULL'ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI ***SOSTENIBILI*** EUROPEE

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[Una dichiarazione dalla quale risulti che i proventi sono stati assegnati conformemente ***a quanto richiesto dal*** presente regolamento]	[Una dichiarazione dalla quale risulti che i proventi ***dell'"obbligazione sostenibile europea"*** sono stati assegnati conformemente ***agli articoli da 4 a 7 ter del*** presente regolamento ***oppure, se l'obbligazione non è un'"obbligazione sostenibile europea", la percentuale dei proventi assegnati conformemente a detti***

criteri]

Or. en

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera A – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;	– gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 ***o qualsiasi altro obiettivo di sostenibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 17, del regolamento 2019/2088***;

Or. en

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera A – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– [Se il progetto riguarda un'attività economica di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852]

Or. en

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera A – trattino 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
– conferma della conformità all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2020/852 (garanzie minime di salvaguardia);	– ***laddove il progetto sia incluso nella percentuale indicata di attività allineate alla tassonomia, una*** conferma della conformità all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2020/852 (garanzie minime di salvaguardia);

Or. en

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera A – trattino 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia e le loro date di applicazione]	– [***se il progetto è incluso nella percentuale indicata di attività allineate alla tassonomia,*** un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia e le loro date di applicazione]

Or. en

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera B

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per gli emittenti che sono imprese finanziarie che assegnano proventi da un portafoglio di più obbligazioni ***verdi europee*** a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5:	Per gli emittenti che sono imprese finanziarie che assegnano proventi da un portafoglio di più obbligazioni ***sostenibili*** a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5:

Or. en

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera B – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– una panoramica di tutte le obbligazioni ***verdi europee*** in essere,	– una panoramica di tutte le obbligazioni ***sostenibili*** in essere,

indicando il loro valore individuale e combinato;	indicando il loro valore individuale e combinato;

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera B – comma 1 – trattino 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;	b) gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 ***o qualsiasi altro obiettivo di sostenibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2019/2088***;

Or. en

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera B – comma 1 – trattino 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la percentuale di attività relative ad attività ecosostenibili quali definite dal regolamento (UE) 2020/852 e dagli atti delegati ai sensi di tale regolamento;

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera B – comma 1 – trattino 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) la percentuale di attività relative alle attività di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

Or. en

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera B – comma 1 – trattino 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia, quanto meno a livello di settore e di paese, e, ove applicabile, a livello di singola attività;	e) ***per la percentuale di attività allineate alla tassonomia:*** un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia, quanto meno a livello di settore e di paese, e, ove applicabile, a livello di singola attività;

Or. en

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera B – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– un raffronto del valore totale delle obbligazioni ***verdi europee*** in essere e del valore totale ammortizzato delle attività finanziarie ammissibili di cui all'articolo 5. Dal raffronto deve risultare che quest'ultimo è uguale o superiore al primo;	– un raffronto del valore totale delle obbligazioni ***sostenibili*** in essere e del valore totale ammortizzato delle attività finanziarie ammissibili di cui all'articolo 5. Dal raffronto deve risultare che quest'ultimo è uguale o superiore al primo;

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera B – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ai fini del raffronto di cui sopra, il valore totale in essere delle obbligazioni	– ai fini del raffronto di cui sopra, il valore totale in essere delle obbligazioni

verdi europee si basa sulla media annua dei valori di fine trimestre di tali obbligazioni emesse da detto emittente, mentre il valore ammortizzato totale delle attività finanziarie deve essere basato sulla media annua dei valori di fine trimestre di tali attività nello stato patrimoniale dell'emittente.	***sostenibili*** si basa sulla media annua dei valori di fine trimestre di tali obbligazioni emesse da detto emittente, mentre il valore ammortizzato totale delle attività finanziarie deve essere basato sulla media annua dei valori di fine trimestre di tali attività nello stato patrimoniale dell'emittente.

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
RELAZIONE SULL'IMPATTO DELLE OBBLIGAZIONI ***VERDI*** EUROPEE	RELAZIONE SULL'IMPATTO DELLE OBBLIGAZIONI ***SOSTENIBILI*** EUROPEE

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1– trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Denominazione legale dell'emittente] [***se disponibile,*** LEI], [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]	– [Denominazione legale dell'emittente] [LEI], [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1– trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [***ove disponibile,*** ISIN]	– [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ISIN]

Or. en

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Strategia e logica ***ambientale***	2. Strategia e logica ***di sostenibilità***

Or. en

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2– trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Qualora applicabile, una spiegazione di eventuali modifiche alla strategia ***ambientale*** più ampia dell'emittente dalla pubblicazione della scheda informativa]	– [Qualora applicabile, una spiegazione di eventuali modifiche alla strategia ***di sostenibilità*** più ampia dell'emittente dalla pubblicazione della scheda informativa]

Or. en

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– [La strategia globale di sostenibilità dell'emittente, compresi gli sforzi tesi a promuovere gli obiettivi di sostenibilità sociale e i principi di buona governance di cui all'articolo 2, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2019/2088 e gli sforzi atti a garantire il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2019/2088]

Or. en

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Assegnazione dei proventi delle obbligazioni	3. Assegnazione dei proventi delle obbligazioni ***(per le obbligazioni con uso dei proventi)***

Or. en

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;	– gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 ***o qualsiasi altro obiettivo di sostenibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2019/2088***;

Or. en

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– se il progetto riguarda un'attività di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – comma 1 – trattino 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ove applicabile, un'indicazione delle attività interessate da un piano di allineamento alla tassonomia, la durata di ciascun piano ***e*** la data di completamento di ciascuna attività;	– ove applicabile, un'indicazione delle attività interessate da un piano di allineamento alla tassonomia, la durata di ciascun piano***,*** la data di completamento di ciascuna attività ***e un collegamento Internet al pertinente piano di allineamento alla tassonomia***;

Or. en

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – comma 1 – trattino 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
– un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia, quanto meno a livello di settore e di paese, e, ove applicabile, a livello di singola attività;	– ***se il progetto è incluso nella percentuale indicata di attività allineate alla tassonomia,*** un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia, quanto meno a livello di settore e di paese, e, ove applicabile, a livello di singola attività;

Or. en

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Impatto ***ambientale*** dei proventi delle obbligazioni	4. Impatto ***in termini di sostenibilità*** dei proventi delle obbligazioni

Or. en

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Una stima degli impatti ambientali positivi e avversi in forma aggregata]	– [Una stima degli impatti ambientali ***e sociali*** positivi e avversi in forma aggregata]

Or. en

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Informazioni sulla metodologia e ipotesi utilizzate per valutare gli impatti dei progetti, laddove la scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi*** europee relativa all'obbligazione non includesse tali informazioni]	– [Informazioni sulla metodologia e ipotesi utilizzate per valutare gli impatti dei progetti, laddove la scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili*** europee relativa all'obbligazione non includesse tali informazioni]

Or. en

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– [Informazioni sugli impatti sociali positivi e avversi dei progetti e, ove disponibili, relative metriche. Laddove tali informazioni non siano disponibili a livello di progetto, occorre fornire una giustificazione]

Or. en

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– [Ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi]

Or. en

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Piano di transizione (per emittenti di obbligazioni verdi europee e obbligazioni legate alla sostenibilità)
	– [una dichiarazione che indichi che l'emittente si allinea a uno scenario di riscaldamento globale netto di 1,5 °C e alla riduzione delle emissioni che l'emittente deve ottenere entro il 2030 e il 2050 per allinearsi a tale scenario;
	– una panoramica sui processi di governance del piano, inclusi il ruolo del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'emittente, l'attribuzione delle responsabilità e le strutture di incentivazione in essere per premiare il conseguimento degli obiettivi;
	– una strategia per raggiungere lo 0 netto, che includa la definizione di obiettivi annuali intermedi quantificabili, iniziative attuabili per raggiungere tali obiettivi intermedi e le future esigenze di investimento per raggiungere gli obiettivi finali;
	– un'analisi dei fattori di rischio e delle incertezze che potrebbero impedire all'emittente di raggiungere lo 0 netto e

	gli obiettivi intermedi;
	– un collegamento Internet al piano di transizione completo dell'emittente]

Or. en

Emendamento 203

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [***ove disponibile,*** ISIN]	– [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ISIN]

Or. en

Emendamento 204

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi*** europee compilata di cui all'allegato I conformemente al presente regolamento;	– una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili*** europee compilata di cui all'allegato I conformemente al presente regolamento;

Or. en

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	[Per le revisioni delle relazioni sull'impatto:
	– una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la relazione sull'impatto compilata di cui all'allegato III;

	– ***una dichiarazione attestante che detta revisione rappresenta un parere indipendente del revisore esterno;***
	– ***una dichiarazione attestante che si può fare affidamento sul parere indipendente derivante dalla revisione esterna soltanto in misura limitata;]***

Or. en

Emendamento 206

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una dichiarazione relativa alla conformità della obbligazione ***verde europea*** al presente regolamento, e in particolare:	Una dichiarazione relativa alla conformità della obbligazione ***sostenibile*** al presente regolamento, e in particolare:

Or. en

Emendamento 207

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se il parere espresso dal revisore indipendente è ***positivo***, una dichiarazione attestante che l'obbligazione soddisfa i requisiti del presente regolamento e che la denominazione "obbligazione verde europea" può essere applicata a tale obbligazione;	(a) se il parere espresso dal revisore indipendente è ***che l'obbligazione soddisfa tutti i criteri per l'utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea"***, una dichiarazione attestante che l'obbligazione soddisfa i requisiti del presente regolamento e che la denominazione "obbligazione verde europea" può essere applicata a tale obbligazione;

Or. en

Emendamento 208

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se il parere espresso dal revisore indipendente è ***negativo***, una dichiarazione attestante che l'obbligazione non soddisfa i requisiti del presente regolamento e che la denominazione "obbligazione verde europea" non può essere applicata a tale obbligazione;	(b) se il parere espresso dal revisore indipendente è ***che l'obbligazione non soddisfa tutti i requisiti per l'uso della designazione "obbligazione verde europea"***, una dichiarazione attestante che l'obbligazione non soddisfa i requisiti del presente regolamento e che la denominazione "obbligazione verde europea" non può essere applicata a tale obbligazione***, indicando quali criteri non sono stati soddisfatti e se le informazioni fornite dall'emittente erano esatte***;

Or. en

Emendamento 209

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 5 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– una valutazione dettagliata del fatto che la scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi*** compilata sia o meno conforme agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento;	– ***Per le obbligazioni verdi europee:*** una valutazione dettagliata del fatto che la scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili*** compilata sia o meno conforme agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 210

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 5 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Per altre obbligazioni sostenibili: una valutazione dettagliata del fatto che la scheda informativa sull'obbligazione sostenibile compilata sia conforme o meno alla strategia di sostenibilità definita dall'emittente.

Or. en

Emendamento 211

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 5 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– una valutazione dettagliata del fatto che l'emittente abbia o meno assegnato i proventi dell'obbligazione in conformità agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;	– una valutazione dettagliata del fatto che ***o, per le obbligazioni verdi non europee, la misura in cui,*** l'emittente abbia o meno assegnato i proventi dell'obbligazione in conformità agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

Or. en

Emendamento 212

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 5 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– la valutazione del rispetto, da parte dell'emittente, delle norme in materia di uso previsto dei proventi di cui alla scheda informativa sulle obbligazioni ***verdi*** europee, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;	– una valutazione del fatto che l'emittente abbia o meno rispettato le norme in materia di uso previsto dei proventi di cui alla scheda informativa sulle obbligazioni ***sostenibili*** europee sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

Or. en

Emendamento 213

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	[Per le revisioni delle relazioni sull'impatto:
	– una valutazione del fatto che l'emissione dell'obbligazione si allinea alla strategia di sostenibilità più ampia dell'emittente;

– per le obbligazioni con uso dei proventi, una verifica dei progetti finanziati dai proventi obbligazionari e, ove applicabile, se il piano di allineamento alla tassonomia è stato rispettato;

– una valutazione dell'annunciato impatto di sostenibilità dei proventi delle obbligazioni;

– una valutazione del piano di transizione dell'emittente;

– il parere del revisore esterno sulle quattro valutazioni di cui immediatamente sopra.

Or. en

MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento su una norma per le obbligazioni verdi europee fa parte dell'agenda dell'UE sulla finanza sostenibile. Secondo la strategia della Commissione per il finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile, l'Europa avrà bisogno di circa 350 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi all'anno nel corso di questo decennio per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030 per i soli sistemi energetici, oltre ai 130 miliardi di EUR di cui avrà bisogno per altri obiettivi ambientali. Promuovendo l'emissione di obbligazioni che finanziano investimenti sostenibili, una norma europea volontaria per le obbligazioni verdi aiuta le imprese e gli emittenti sovrani a finanziare la transizione verso un futuro sostenibile. Inoltre, prevedendo obblighi di informativa comparabili e la revisione esterna affidabile di tali informazioni, il regolamento aiuta il mercato delle obbligazioni verdi a guadagnare la fiducia degli investitori e riduce il rischio di conseguenze finanziarie negative per questi ultimi dovute a pratiche di greenwashing.

A tal fine, la proposta di regolamento è strutturata in tre parti. Innanzitutto, impone agli emittenti di obbligazioni verdi europee di utilizzare i proventi delle obbligazioni in linea con la tassonomia dell'UE per gli investimenti sostenibili. In secondo luogo, prevede che detti emittenti rivelino i dettagli dei progetti che finanziano, il loro allineamento con gli obiettivi della tassonomia e la loro strategia di sostenibilità complessiva. Infine, introduce un quadro di vigilanza per garantire l'attendibilità delle informazioni attraverso una revisione obbligatoria da parte di un soggetto esterno. Tali revisori esterni devono essere supervisionati dall'ESMA. Alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere conferito il potere di garantire che gli emittenti rispettino gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Il relatore accoglie con favore la proposta e si adopera per far sì che le potenzialità delle obbligazioni verdi europee siano sfruttate appieno per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile. Per conseguire tale obiettivo, dovrebbero essere rispettati quattro principi fondamentali. Il denaro raccolto attraverso le obbligazioni verdi europee dovrebbe innanzitutto essere destinato ad attività e società che si inseriscono nel modello di economia sostenibile verso il quale l'Europa si sta muovendo. In secondo luogo, i vantaggi derivanti dall'utilizzo o dall'investimento in obbligazioni verdi europee dovrebbero essere esposti chiaramente al mercato, in modo che tutti coloro che potrebbero utilizzare la norma lo facciano. In terzo luogo, la norma dovrebbe essere credibile in virtù di un processo di revisione trasparente e attendibile. La norma dovrebbe infine contribuire alla creazione di un mercato dotato di spessore e liquidità per le obbligazioni verdi europee.

Per evitare un'ulteriore frammentazione del mercato delle obbligazioni verdi, la norma europea dovrebbe essere pienamente in linea con l'ambizione europea di realizzare un'economia sostenibile. Tuttavia, per garantire che tutti i proventi delle obbligazioni verdi europee siano destinati a progetti ed emittenti adatti all'economia sostenibile, è necessario seppur non sufficiente introdurre un allineamento completo alla tassonomia dei proventi obbligazionari. Soltanto gli emittenti che pongono in essere una strategia globale per garantirne l'adattamento e la praticabilità nel tempo in un'economia sostenibile potranno utilizzare la norma europea per le obbligazioni verdi secondo l'uso previsto come strumento di transizione. Pertanto, il relatore obbliga gli emittenti di obbligazioni verdi europee ad adottare piani di transizione per raggiungere l'obiettivo di azzeramento delle emissioni entro il 2050. Secondo la stessa logica, e data la loro lunga vita d'esercizio, le centrali elettriche alimentate

con gas fossili non sono in linea con l'ambizione dell'Europa di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e non dovrebbero essere finanziate utilizzando le obbligazioni verdi europee. Ciò è in linea con le attuali pratiche di mercato per le obbligazioni verdi. Il relatore ritiene altresì che la creazione di un'economia realmente sostenibile imponga all'Unione di combinare gli obiettivi ambientali con quelli sociali. Solo una transizione socialmente inclusiva sarà accettata dai cittadini. Pertanto, gli emittenti di obbligazioni verdi europee non possono perseguire l'elusione fiscale attraverso i paesi inseriti nell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e devono, in linea di principio, tenere conto degli impatti negativi dei loro investimenti sui fattori di sostenibilità, compresi i fattori sociali come la disuguaglianza, la coesione e l'integrazione sociale e i rapporti di lavoro.

Onde garantire che i vantaggi dell'utilizzo delle obbligazioni verdi europee siano chiari al mercato, tali obbligazioni dovrebbero essere paragonabili ad altre emissioni di obbligazioni sostenibili. Sono necessari dati comparabili affinché gli investitori prendano una decisione informata tra diversi tipi di obbligazioni sostenibili. Il relatore intende pertanto introdurre un formato standardizzato di informativa per ogni emissione di obbligazioni sostenibili, siano esse obbligazioni verdi europee o altri tipi di obbligazioni sostenibili. Per garantire l'affidabilità delle informazioni, è necessario verificarle attraverso lo stesso processo di revisori esterni previsto per le obbligazioni verdi europee. L'introduzione di obblighi di informativa per l'intero mercato delle obbligazioni sostenibili ha l'ulteriore vantaggio di ridurre la portata del greenwashing attraverso tali obbligazioni sostenibili alternative, comprese le obbligazioni legate alla sostenibilità. Ciò limiterà i potenziali danni per gli investitori in tali obbligazioni e aumenterà l'affidabilità nell'intero mercato delle obbligazioni sostenibili.

Onde garantire un processo di revisione credibile, è opportuno garantire la massima indipendenza dei revisori esterni. A tal fine, il relatore suggerisce ulteriori criteri riguardanti possibili conflitti di interessi, anche attraverso gli azionisti, limita la capacità dei revisori esterni di esternalizzare aspetti fondamentali del processo di revisione e conferisce all'ESMA il mandato di rafforzare ulteriormente le misure sul conflitto di interessi basate sulla esperienza che acquisiranno dalla vigilanza del mercato. Il relatore introduce inoltre la trasparenza sui corrispettivi pagati e l'obbligo di concordarli prima di effettuare la revisione.

Un mercato dotato di spessore e liquidità per le obbligazioni verdi europee è essenziale per incentivare gli investimenti e le ulteriori emissioni di obbligazioni verdi europee. Un mercato dotato di spessore può essere stimolato innanzitutto obbligando gli organi e le istituzioni dell'UE a utilizzare l'etichetta europea per le obbligazioni verdi per tutte le obbligazioni ecosostenibili. In secondo luogo, l'obbligazione dovrebbe rispondere ai desideri dei potenziali investitori. Pertanto, è essenziale che, in linea con le attuali pratiche di mercato sulle emissioni di obbligazioni verdi, la produzione di energia nucleare non sia finanziata mediante le obbligazioni verdi europee. In terzo luogo, la norma dovrebbe essere introdotta gradualmente e gli investitori dovrebbero essere consapevoli che diventerà obbligatoria per le emissioni di obbligazioni ecosostenibili in un prossimo futuro. La norma per le obbligazioni dovrebbe infine essere di facile utilizzo e accessibile agli emittenti. A tal fine, il relatore intende garantire che in caso di modifiche agli atti delegati ai sensi del regolamento sulla tassonomia, gli emittenti non debbano riassegnare i proventi delle obbligazioni. Il relatore intende altresì concedere un trattamento di favore per quanto riguarda il finanziamento di progetti con i proventi delle obbligazioni verdi europee per i quali non siano stati ancora raccolti dati atti a dimostrare che nessun danno significativo è stato arrecato a qualsiasi

obiettivo ambientale ai sensi del regolamento sulla tassonomia. Inoltre, il relatore introduce un meccanismo di revisione in base al quale la Commissione può valutare i potenziali ostacoli all'emissione di obbligazioni verdi europee.

Il relatore attende con interesse l'opportunità di avviare un dialogo con i potenziali emittenti di obbligazioni verdi europee al fine di perfezionare ulteriormente la proposta e incentivare l'emissione di obbligazioni verdi europee per garantire uno strumento efficace per la transizione verso un'economia sostenibile.